

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 1120

**Emendamenti del Governo e
relativi subemendamenti
4.2000, 9.1000, 10.1000,
13.1000, 15.1000, 18.1000**

**24 novembre 2013
Ore 15**

A.S. 1120

All'emendamento 4.2000, all'articolo 4 ivi richiamato, sopprimere i commi 9-bis, 9-ter e 9-quater.

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI

Bulgarelli.

4.2000/1

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 4.2000

^{CAPOVERSO}
Al comma 9-bis, lettera b), capoverso 1), punto 2) dopo le parole: "categoria degli autotrasportatori" sopprimere le parole "con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti".

Conseguentemente, al medesimo comma 9-bis, lettera b), capoverso 1), punto 4) dopo le parole "imprese iscritte a livello nazionale" aggiungere le seguenti: " in via diretta o mediata attraverso le proprie strutture o articolazioni territoriali".

SANGALLI



h.2000/50

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 4.2000

All'articolo 4, sopprimere il comma 9-quater

BROGLIA



4.2000/2

Emendamento all'emendamento 4.2000

Dopo il comma 9 quater , inserire i seguenti:

«9-quinquies. Il comma 8 dell'articolo 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.

9-sexies. Dopo il comma 7 dell'articolo 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono aggiunti i seguenti commi:

"7-bis. L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera.

7-ter. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso il registro delle imprese, in deroga, al disposto del secondo comma dell'articolo 2487-ter c.c. Salvo diversa determinazione dell'Amministratore Unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7.

7-quater. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 166 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. devono intendersi applicabili anche all'Opera.

7-quinquies. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012 n. 187, tutte le convenzioni ed ogni altro apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3"».

COMPAGNONE, SCAVONE , MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO



4.2000/4

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 4.2000

Al capoverso "Conseguentemente", all'articolo 6, alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 4 e 14 le parole " , entro il 31 ottobre," sono abrogate;

b) al comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente";

c) dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti:

"19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo le imprese del relativo settore non sono più soggette alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale.

19-ter. Qualora alla data del 1° gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale di cui al comma 19 è sospeso, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione".

d) al comma 20, le parole "per una durata non superiore" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata non inferiore";

e) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata operatività del fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1° gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,5%".

✓ GATTI, GHEDINI RITA

4.2000/5

Subemendamento all'emendamento 4.2000

Al capoverso "*Conseguentemente*", all'articolo 6, alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
- b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";
- c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».

Conseguentemente,

a) all'articolo 7, al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole "400 milioni con le seguenti "450 milioni";

b) all'articolo 9, dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. Al fine di garantire la realizzazione dei Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e il finanziamento dei corsi di dottorato e di assegni di ricerca è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2014.";

c) all'articolo 9, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. Al fine di prevenire l'abbandono scolastico e la dispersione e favorire l'occupazione femminile è avviato un piano quinquennale di generalizzazione della scuola dell'infanzia statale con l'apertura di 500 sezioni l'anno. A tal fine sono ridefinite in modo corrispondente le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia. Il comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2011, n. 111, è abrogato. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2014.".

DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI

Del Barba

4.2000/6

Subemendamento all'emendamento 4.2000

Al capoverso "*Conseguentemente*", all'articolo 6, alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
- b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";
- c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».

Conseguentemente,

a) all'articolo 7, al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole "400 milioni con le seguenti "425 milioni";

b) all'articolo 9, dopo il comma 4 inserire i seguenti:

"4-bis. Al fine di garantire la realizzazione dei Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e il finanziamento dei corsi di dottorato e di assegni di ricerca è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

4-ter. Al fine di prevenire l'abbandono scolastico e la dispersione e favorire l'occupazione femminile è avviato un piano quinquennale di generalizzazione della scuola dell'infanzia statale con l'apertura di 500 sezioni l'anno. A tal fine sono ridefinite in modo corrispondente le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia. Il comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2011, n. 111, è abrogato. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 25 milioni per l'anno 2014.

4-quater. Al fine di potenziare i tirocini formativi e di orientamento è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

4-quinquies. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI

Del Barba

4.2000/7

Subemendamento all'emendamento 4.2000

All'articolo 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: << b-bis) Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

<< 6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni, sono estese ai soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 e successive modificazioni. >>

VEROVCCI

VEROVCCI
Opuz (CHIAVAROLI)
CERONI (Ripubblicani)
POMAROLI f.elli

L. 2000/51

EMENDAMENTI AS.1120

All'emendamento del governo 4.2000, al conseguentemente, all'articolo 6 ivi richiamato, alla lettera c), apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 22-bis, sopprimere la lettera a);
- b) al comma 22-quater, sopprimere la lettera b);

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI



4.2000/8

EMENDAMENTI AS.1120

All'emendamento del governo 4.2000, al conseguentemente, all'articolo 6 ivi richiamato, alla lettera c), sopprimere il comma 22-septies.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI



4.2000/9

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 4.2000


Al capoverso "Conseguentemente", all'articolo 6, lettera c), dopo il comma 22-undecies aggiungere il seguente:

"22-duodecies. Nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore *de minimis*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge 379 del 25 dicembre 2006 e successive modificazioni, alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, è concesso, a partire dall'anno 2014, un contributo sotto forma di credito d'imposta del 20 per cento del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 12 mesi per l'acquisizione di una figura professionale con almeno un anno di esperienza lavorativa nel campo del commercio internazionale al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi di internazionalizzazione su mercati al di fuori del territorio nazionale. A tal fine è previsto uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014. Entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e gli ambiti di applicazione della presente disposizione.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 5.000.

VERDUCCI, SANGALLI



h-2000/52

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 4.2000

All'articolo 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: << c-bis) dopo 24, aggiungere il seguente:<< 24-bis. Nell'ambito della programmazione del Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata presentazione dei SAL entro 12 mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato, (questo periodo se c'è già l'impresa affidataria dei lavori, viceversa se non c'è vale il seguente periodo). In caso di mancata affidamento dei lavori entro 6 mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato.

BROGLIA, VACCARI



4.2000/53

AS 1120

Subemendamento

All'emendamento 4.2000, al "Consequentemente", all'articolo 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014."»

Consequentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:

- 1) Al comma 5, sostituire le parole: "220 milioni di euro" con le seguenti: "120 milioni di euro";
- 2) Sopprimere il comma 9;
- 3) Sopprimere il comma 13;

ROMANI Maurizio, FUCSIA, TAVERNA, SIMEONI



4.2000/10

Al capoverso "*Conseguentemente*", all'articolo 7, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo per l'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria a favore delle persone con grave non autosufficienza, da ripartire con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione di 97,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 13,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, al fine di potenziare l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare a favore delle persone non autosufficienti affette da patologie cronico degenerative, con particolare priorità alle persone con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati su sei o sette giorni in relazione alla criticità e alla complessità del caso. I percorsi assistenziali a domicilio sono integrati, ai sensi dell'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, da prestazioni di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e poste a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento. Gli stanziamenti del Fondo di cui al presente comma devono intendersi aggiuntive alle risorse del Servizio sanitario destinate ordinariamente dalle Regioni e dalle province autonome all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria." "

Conseguentemente,

a) all'articolo 7, comma 9, sostituire le parole "121 milioni" con le seguenti "41 milioni";

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 12;

c) all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

"24-bis. Le Prestazioni economiche antitubercolari di cui al R.D.L. n. 1827/1935 sono ridotte nella misura di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

24-ter. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, le parole "e a 2 milioni di euro per l'anno 2014" sono soppresse.";

d) *alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 2.000;

2015: - ;

2016: - .

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, SILVESTRO, BIANCO, GRANAIOLO, MATTESINI,
PADUA



4/2000/11

Subemendamento emendamento 4.2000

All'emendamento 4.2000, all'articolo 7, la lettera b) è soppressa.

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

4.2000/12

AS 1120

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.2000




Al capoverso articolo 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Sostituire il comma 6 con il seguente:

“6. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2014.”.

Conseguentemente

All'articolo 5, comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: “30 milioni di euro per il 2014” con le seguenti: “139 milioni di euro per il 2014.”

Comaroli, Arrigoni    

4.2000/13

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 4.2000, all'articolo 7, lettera b), sostituire le parole "dal seguente" con le seguenti: "dai seguenti" e dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

6-ter. I lavoratori di cui al comma 11-bis sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.

6-quater. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole «150 milioni» con le seguenti: «500 milioni» e all'articolo 11, dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

«21-bis. A decorrere dall'anno 2014 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto-legislativo 30 marzo-2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

21-ter. A decorrere dall'anno 2014 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

21-quater. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 21-bis sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato».

Stefano

De Petris

Uras



4.2000/74

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 4.2000, all'articolo 7, lettera b) ^{ALINEA 1} sostituire le parole "dal seguente" con le seguenti: "dai seguenti" e dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le spese degli Enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tale spese non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul turnover dei dipendenti di ruolo, e non costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.


6-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 6-bis, pari a un massimo di 400 milioni di euro a decorrere dal 2014 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 15-quater.

6-quater. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».


DE PETRIS

URAS 

4.2000/15

AS 1120

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 4.2000, all'articolo 7, lettera b), sostituire le parole "dal seguente" con le seguenti: "dai seguenti" e dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In considerazione della grande mole di arretrato di civile, è prevista a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, a partire dal gennaio 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 1 comma 25 lettera c) legge del 24 dicembre 2012, n. 228, la stipula di 3.400 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, Isu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».


DE CRISTOFARO


URAS


DE PETRIS

4.2000/16

AS 1120

Subemendamento

All'emendamento 4.2000, al "Consequentemente", all'articolo 7, lettera b), al capoverso "6", premettere le seguenti parole: «Nelle more del completo superamento dell'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità da parte degli enti locali,..».

MORRA


4.2000/17

AS 1120

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 4.2000, all'articolo 7, lettera b), capoverso 6, dopo le parole "da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria", inserire le parole "per un importo non inferiore a 40 milioni di euro" e sostituire le parole "110 milioni" con le seguenti: "140 milioni"

Conseguentemente All'articolo 17, sopprimere la lettera b).


DE PETRIS


URAS

4.2000/18

Sub Emendamento

All' EMENDAMENTO 4.200 ☉

All'articolo 7 comma 6 dopo le parole "Regione Calabria" inserire "Puglia e Campania"

Q. L. (5110)
P. (BRUNI)
T. (TANQUINIO)

4.2000/19


SUBEMENDAMENTO

Emendamento 4.2000

All' "articolo 7", lett. b), capoverso "6", dopo le parole "13 giugno 2008, n.15" aggiungere le seguenti:

", nonché ai lavorati ex lsu di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124 e successive modificazioni,"

MILO



BRUNI

TARQUINIO

4-2000/54

AS 1120

Subemendamento

All'emendamento 4.2000, al "Conseguentemente", all'articolo 7, lettera b), capoverso "6", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I fondi di cui al precedente periodo non possono essere utilizzati dagli enti beneficiari per procedere all'assunzione di ulteriori lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità.».

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Catalfo

4.2000/21

A.S. 1120
Subemendamento all'emendamento 4.2000

Al capoverso "*Conseguentemente*", all'articolo 7, lettera b), dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Le attività di pulizia, sorveglianza e assistenza agli alunni nelle scuole svolta da cooperative sociali di tipo B sono retribuite sulla base di gare CONSIP tenendo anche conto degli oneri previdenziali, assicurativi, di coordinamento, generali, per materiali e attrezzature, per il pagamento dell'IVA, nonché dei maggiori oneri derivanti dall'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 381. L'abbattimento del costo previsto a seguito della gara CONSIP è quindi forfetariamente applicata per la metà."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

LEPRI, ZANONI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE,
DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MATTESINI, MORGONI, MOSCARDELLI,
PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, RITA GHEDINI

Lepri

4.2000/22

AS 1120

Subemendamento

All'emendamento 4.2000, al "Consequentemente", all'articolo 7, lettera b), dopo il capoverso "6", aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al primo periodo, dopo le parole da "l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari", sono sostituite dalle seguenti: "che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio, i carichi familiari, il reddito calcolato sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente decreto legislativo 31 Marzo 1998 n. 109 nonché la disponibilità ad accettare l'impiego in una sede di lavoro distante non oltre 30 chilometri dal luogo di abituale domicilio."».

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Catalfo

4.2000/23

A.S. 1120
Subemendamento all'emendamento 4.2000

Al capoverso "all'articolo 7", dopo la lettera. b) inserire la seguente:

«b-bis). Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

6-bis. Gli enti pubblici in Calabria, che utilizzano lavoratori impegnati in attività socialmente utili e in quelle di pubblica utilità, equiparati al personale LSU dall'articolo 27 dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono autorizzati ad assumere tali lavoratori dal 1° gennaio 2014, anche in posizioni soprannumerarie, con un contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 26 ore settimanali, se inclusi nell'elenco definitivo pubblicato sul BURC del 5 luglio 2005, supplemento straordinario n. 1 al BURC, Parte I e II, n. 12 del 1° luglio 2005, salvo quanto previsto dal comma 6-ter.

6-ter. Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità inclusi nell'elenco di cui al comma 6-bis e che abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una somma pari a 40.000 euro in caso di dimissioni presentate entro il 31 dicembre 2013, o comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-quater. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione Calabria, provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione delle carenze di organico delle pubbliche amministrazioni della Calabria, divise per qualifiche professionali comprese nelle categorie A, B, C e D dei pubblici dipendenti. Sulla base delle risultanze della mappatura di cui al periodo precedente, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione, ripartisce le autorizzazioni ad assumere il personale di cui al comma 6-bis tra le pubbliche amministrazioni della Calabria, prevedendo per le posizioni soprannumerarie la mobilità presso tutti gli enti pubblici della Calabria carenti in organico come risultante dalla mappatura stessa.

6-quinquies. Per le assunzioni riguardanti i lavoratori di cui all'articolo 1 appartenenti alla categorie B3, C e D, gli enti pubblici possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'ente che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

6-sexies. Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui al comma 6-bis, in favore della Regione Calabria è concesso, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, un contributo aggiuntivo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tali oneri si provvede mediante quota parte delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 17».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. A valere dallo gennaio 2014, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate" sono sostituite dalle seguenti: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 14 per cento delle somme giocate"».

SPOSETTI, LO MORO, URAS

4.2000/24

AS 1120

Sub emendamento all'emendamento 4.2000

Dopo le parole "all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche" alla lettera b) sopprimere il comma 27-bis.

Sen Cominci 
Bitouci 

4.2000/25

Sub Emendamento

All' EMENDAMENTO 4.200

All'articolo 9 lettera b) Al capoverso 27 bis:

Al primo periodo sostituire le parole "50 milioni di euro" con "40 milioni di euro" e "35 milioni di euro" con "25 milioni di euro".

Conseguentemente

La dotazione di cui al comma 3 dell'articolo 7 è incrementata di 10 milioni di euro per il 2014 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024.

SEN. BONFRISCO Bonfrisco

SEN. CERONI Ceroni

SEN. MARDELLI Marcelli

SEN. MALAN Malan

SEN. MILO Milo

SEN. CIBIINO Cibiino

L. 2000/55

AS 1120

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 4.2000

Al primo "Conseguentemente", all'art. 9, lettera b), capoverso 27-bis, in fondo aggiungere i seguenti periodi "Qualora i protocolli d'intesa di cui al primo periodo non siano sottoscritti entro il 30 giugno 2014, il 50 per cento delle risorse ivi previste sono destinate alle attività della Fondazione Umberto Veronesi".

Bonfisco
Sen. Anna Bonfisco
SEN MICO
SEN CERONI
SEN MANAELLI
SEN MALAN
SEN GIBUINO

4.2000/27

AS 1120

Sub emendamento all'emendamento 4.2000

Dopo le parole "all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche" alla lettera b) sopprimere il comma 27-ter e sostituirlo con il seguente:

All'articolo 22 comma 6 del legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: sopprimere le parole da: "Per la " a "n. 311" e sostituirle con le seguenti: "Per le specificità che assumono le strutture Bambino Gesù, Ospedale pediatrico Gaslini, Clinica pediatrica ospedale Regina Margherita e Clinica Mangiagalli," conseguentemente E' rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n.183.

Sen.

Caronni
Biondi

C
R

4.2000/28

Sub emendamento all' emendamento 4.2000

~~All' emendamento 4.2000, al comma 9 bis, è aggiunta la seguente lettera:~~

b) All' art 9 lettera b), Il comma 27 quater è così sostituito:

"1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui all'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modifiche e integrazioni, verranno destinati a sostegno dell'emittenza televisiva locale.

2. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016."

Sen. Bitonci




Sen. Comaroli



Sen. Candiani



Sen. Crosio



4.2000/29

Sub emendamento all' emendamento 4.2000

~~All' emendamento 4.2000, al comma 9-bis, è infine aggiunta la seguente lettera:~~

All' art 9 lettera b), il comma 27 quater è così sostituito

"il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all' art 10 comma 5 del dl 29 novembre 2004, n 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n 307 è incrementato di 302,3 milioni di euro per l' anno 2014 e di 280 milioni di euro per l' anno 2015 e di 55 milioni di euro a decorrere dall' anno 2016.

A decorrere dall' anno 2014 la quota di compartecipazione all' IVA di cui all' art 2 ter comma 6 del dl 7 ottobre 2008 n 154 è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro "

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

4.2000/30

Sub emendamento all'emendamento del Governo 4.2000

All'alinea "all'articolo 9", capoverso lettera b) comma 27-quater, le parole "312,3 milioni per l'anno 2014, di 290 milioni per l'anno 2015 e di 65 milioni" sono sostituite dalle seguenti: " 283,14 milioni per l'anno 2014, di 260,84 milioni per l'anno 2015 e di 35,84 milioni"

Conseguentemente

All'allegato 4, articolo 10, comma 36, Voce "Riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese", eliminare i riferimenti alla seguente legge: legge 27 dicembre 1997, n. 499, articolo 53, comma 3;

W Speltz

(SEN-SPSERN)


4.2000/31

Sub emendamento all'emendamento del Governo 4.2000

All'alinea "all'articolo 9", capoverso lettera b) comma 27-quater, le parole "312,3 milioni per l'anno 2014, di 290 milioni per l'anno 2015 e di 65 milioni" sono sostituite dalle seguenti: " 283,14 milioni per l'anno 2014, di 260,84 milioni per l'anno 2015 e di 35,84 milioni"

Conseguentemente


All'allegato 4, articolo 10, comma 36; Voce "Riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese", eliminare i riferimenti alla seguente legge: legge 27 dicembre 1997, n. 499, articolo 53, comma 3;


(SEN CERNI)

4.2000/32

Sub emendamento all'emendamento 4.2000 del Governo

Al capoverso articolo 9, comma 27-quater, aggiungere infine il seguente periodo: *"A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 comma 15 della legge 23 luglio 2009 n. 99."*



(SEN. CERNI)

4.2000/33

Sub emendamento all'emendamento 4.2000 del Governo

Al capoverso articolo 9, comma 27-quater, aggiungere infine il seguente periodo: *"A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 comma 15 della legge 23 luglio 2009 n. 99."*

Federico Chiavardi

4.2000/34

A.S. 1120
Subemendamento all'emendamento 4.200

All'emendamento 4.200, al capoverso "all'articolo 9", dopo il comma 27-quater inserire i seguenti:

"27-quinquies. Sono stanziati 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 27-quater, per il ristoro delle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011.

27-sexies. Al fine di garantire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni Comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 28-quater, per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai medesimi eventi alluvionali. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle disposizioni concernenti il patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi».

27-septies. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti, un contributo fino al 50 per cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili".

Verducci

VERDUCCI, CALEO, VACCARI, MARCUCCI, FABBRI, AMATI, MORGONI, FEDELI, MARTINI,
SPOSETTI, CERONI, MANDELLI, GIBIINO, MALAN, MILO

4.2000/35

A.S. 1120
Subemendamento all'emendamento 4.200

All'emendamento 4.200, al capoverso "all'articolo 9", dopo il comma 27-quater inserire i seguenti:

"27-quinquies. Al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 27-quater, per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi».

27-sexies. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del dell'ottobre e del novembre 2002 in Molise è autorizzata la spesa in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 27-quater. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno».

27-septies. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i contributi previsti all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 25 del 20 novembre 2012, sono estesi fino al 31 dicembre 2014. A tale fine è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 27-quater."

Caleo

CALEO, MARTINI, FEDELI, RUTA, LO MORO

bo

4.2000/36

A.S. 1120
Subemendamento all'emendamento 4.2000

Al capoverso "*Conseguentemente*", all'articolo 9, lettera b) dopo il comma 27-quater aggiungere il seguente:

"27-quinquies. Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, del decreto-legge 34 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24-*ter*, sostituire le parole: "di cui al comma 9" con le seguenti: "di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché alle procedure assunzionali dei lavoratori di cui al medesimo comma 24-*bis* consentiti dalla normativa vigente";

b) dopo il comma 24-*ter*, è aggiunto il seguente:

"24-*quater*. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-*bis* e 24-*ter*, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-*bis* calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata tenendo conto di dati omogenei"».

ORRU'

Orru'

4.2000/37

A.S. 1120
Subemendamento all'emendamento 4.2000

Al capoverso "*Conseguentemente*", all'articolo 9, lettera b) dopo il comma 27-quater aggiungere il seguente:

"27-quinquies. I rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni possono essere prorogati in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e ai vincoli e termini di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Resta fermo il rispetto del patto di stabilità interno e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

ORRU'



4.2000/38

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 4.2000

Dopo il capoverso "all'articolo 9" aggiungere il seguente:
"all'articolo 10, il comma 25 è soppresso."

GHEDINI RITA



L. 2000/56

.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 4.2000

Dopo il capoverso "all'articolo 9" aggiungere il seguente:
"all'articolo 10, il comma 31 è soppresso."

GHEDINI RITA



h. 2000/57

A.S. 1120
Subemendamento all'emendamento 4.2000

Dopo il capoverso "articolo 9" , inserire il seguente:

"all'articolo 10, dopo il comma 31 è aggiunto il seguente:

"31-*bis*. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n.38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alla cure palliative pubbliche o private accreditate."

DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, SILVESTRO, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI,
PADUA



4.2000/39

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 4.2000

Dopo il capoverso "all'articolo 9" aggiungere il seguente:

"all'articolo 11, *al comma 19, sostituire le parole:* «10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» *con le seguenti:* «15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»

Conseguentemente, dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. I maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19, per un ammontare pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono destinati:

a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, alle elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE;

b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014 e pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

c) per un ammontare pari a 600.000 euro per l'anno 2014 e pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;


d) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014 e pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2015, per il Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;

e) per un ammontare pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2014, per gli interventi in favore delle Agenzie-specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero.

f) per un ammontare di 1 milione di euro per l'anno 2014 e pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

g) per un ammontare pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015, in favore dell'Istituto Dante Alighieri."

MICHELONI



L. 2000/58

Subemendamento all'emendamento 4.2000

Dopo il capoverso "all'articolo 9" inserire il seguente:

«all'articolo 11, dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

"21-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 26 marzo 2011, n.27, convertito, con modificazioni, della legge 23 maggio 2011, n. 74, le risorse di cui all'art. 2., comma, 7 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono riassegnate esclusivamente, per gli anni 2013 e 2014, ad alimentare il Fondo di cui all'art. 8, comma 11-bis, del Decreto legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, conseguentemente non applicando per gli anni 2013 e 2014 le disposizioni relative alla riassegnazione per quote di cui al comma 7, lettera a, lettera b, lettera c dell'art. 2 del decreto Legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazione dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fatta-salva l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512".

21-ter. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e' incrementata per l'anno 2014 di 115 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."»


VALENTINI

4.2000/40

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 4.2000

Dopo il capoverso "all'articolo 9" aggiungere il seguente:

"all'articolo 12, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."."


Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 1.000;

2015: – 1.500;

2016: – 2.000.

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, FEDELI, PARENTE, PIZZETTI,
SPILABOTTE




4-2000/59

Sub- EMENDAMENTO
Emend. 4.2000 del Governo

Al capoverso all'articolo 13, infine, dopo le parole "*non autosufficienze*" aggiungere le seguenti "*del settore agricolo*"

Sen. Candiani 

Sen. Comaroli 

Sen. Bitonci 

4.2000/47

AS 1120

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 4.2000, all'articolo 17, comma 7- bis, sopprimere la lettera d)

Conseguentemente sopprimere al medesimo articolo il n. 1 e

Conseguentemente: agli oneri valutati 6,5 milioni di euro nel 2014, 5,5 per il 2015 e per il 2016, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".

URAS

DE PETRIS

4.2000/42

As 1120

Emendamento all'emendamento del Governo 4.2000

All'articolo 17, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

lettera a) sostituire le parole: "174 milioni di euro" con le seguenti "500 milioni di euro" e le parole " 294, 5 milioni di euro" con le parole "300 milioni di euro".

Lettera b) sostituire le parole : "47 milioni di euro per l'anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le parole " 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014".

Conseguentemente:

all'articolo 12, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

<<4-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

4-ter. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili. >>

Conseguentemente:

all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Sen. Comaroli, Sen. Bitonci



4.2000/43

AS 1120

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 4.2000, capoverso "All'articolo 17"

Sopprimere la lettera b).



DE PETRIS



URAS

4.2000/44


AS 1120

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 4.2000, capoverso "All'articolo 17", lettera b)

Sostituire le parole da "relativo" fino ad "autotrasportatori" con le seguenti:

"per investimenti in agricoltura e credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate, acquisto beni strumentali"


DE PETRIS

URAS 

4.2000/45

EMENDAMENTI AS.1120


All'emendamento del governo 4.2000, al conseguentemente, all'articolo 18 ivi richiamato, sopprimere il comma 24-ter.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2015, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI



4.2000/46

A.S. 1120

*All'emendamento 4.2000, nel Conseguentemente, all'articolo 18, comma 24-octies, capoverso "1",
sopprimere le lettere a) e b).*

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI, NUGNES

Bulgarelli.

4.2000/47

AS 1120

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 4.2000

Apportare le seguenti modifiche

- a) al secondo "Conseguentemente", sopprimere le parole che vanno da "All'art. 17" fino alle parole "22 dicembre 1986, n. 917"
- b) sopprimere il terzo "Conseguentemente"


Sen. Anna Bonfisco

MILLO
CEIONI
MANDELLI
MALAN
RIBINO

4.2000/48

All'emendamento 4.2000, nel Conseguentemente , all'articolo 17, nel capoverso "7-bis", sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all' articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

- a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
- b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
- c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
- d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
- e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008."

CASTALDI, GIROTTI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI



4.2000/49

AS 1120

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 4.2000

Al primo "Conseguentemente", all'art. 18, sopprimere il capoverso 24-ter.

Bonfuso

SEN. BONFUSO

SEN. CERANI

SEN. MANABELLI

SEN. MALAN

SEN. OTTEO

SEN. GIBILINO

4.2000/60

(A)

4.2000 4

A. S. 1120

All'articolo 4, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:

“m) svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;”

n) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'IN.A.I.L., dell'IN.P.S. e delle camere di commercio;

o) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) 1071 del 2009.”;

b) all'articolo 10:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:”f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:

1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto,

2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti,

3) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria,

4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate,

5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali,

6) firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione,

7) rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce.”;

2) la lettera g) è soppressa;

9-ter. Le nuove funzioni attribuite al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere m), n), o) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, trovano copertura nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134 ovvero le stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9-quater. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera h) è soppressa. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle Provincie.">>.

Conseguentemente:

all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 21, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "c) l'articolo 111, comma 3, primo periodo, è sostituito dal seguente: "La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi.";

b) al comma 22, dopo le parole "alle rettifiche di valore" sono inserite le seguenti: "e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni".

c) dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

"22-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: "e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili" sono sostituite con le seguenti: "; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. ";

b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: "ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà" e le parole: "in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni." sono sostituite dalle seguenti: "in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.";

22-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

22-quater. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma 1-bis, in fine, sono aggiunte le parole: "e le cessioni, da parte

degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;"

b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis

1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	4 per cento
---	-------------

NOTE

1) Per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto."

22-quinques. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 56, primo periodo, dopo la parola "commercio" sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".

22-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 22-quater e 22-quinques si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

22-septies. All'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "relative a svalutazioni di crediti" sono sostituite dalle seguenti "relative a svalutazioni e perdite su crediti";

b) dopo le parole "decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono aggiunte le seguenti "ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis) e 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446" e

c) dopo le parole "i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi" sono aggiunte le seguenti "e dell'imposta regionale sulle attività produttive".

22-octies. Dopo il comma 56-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è aggiunto il seguente: "56-bis1. Qualora dalla dichiarazione dell'IRAP emerge un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. "

22-novies. All'articolo 2, comma 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole "55, 56 e 56-bis" sono sostituite dalle seguenti "55, 56, 56-bis e 56-bis1".

22-decies. All'articolo 2, commi 57 e 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo le parole "56-bis" sono aggiunte le seguenti "56-bis1".

22-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 22-septies a 22-decies si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013."

all'articolo 7:

a) al comma 3, le parole "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "275 milioni";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché per fare fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della Regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 151 è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014."

all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 20, le parole: «107.631.245 euro», sono sostituite dalle seguenti: «27.631.245 euro»;

b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«27-bis. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

27-ter. E' rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».

27-quater. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 312,3 milioni per l'anno 2014, di 290 milioni per l'anno 2015 e di 65 milioni a decorre dall'anno 2016.

all'articolo 13, comma 15, dopo le parole: "escluse quelle destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale" aggiungere le seguenti: ", delle politiche sociali e per le non autosufficienze"

all'articolo 17, dopo il comma 7 inserire il seguente:

“7-bis. Al comma 20 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “e dell’1,5 per mille, a decorrere dal 2013” sono sostituite dalle seguenti: “dell’1,5 per mille, per il 2013, e 2 per mille, a decorrere dal 2014”.

all’articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

alla lettera a) sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 174 milioni di euro e le parole “300 milioni di euro” con le parole “294,5 milioni di euro”;

alla lettera b) sostituire le parole: 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 con le seguenti: 47 milioni di euro per l’anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.

b) Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Per l’anno 2014 la riduzione di cui ai commi 4 e 5 non si applica al credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all’elenco 2 allegato alla presente legge.

all’articolo 18, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

“24-bis. Al comma 3 dell’articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole “2013” e “2014” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “2014” e “2015”. Conseguentemente il secondo periodo del predetto comma è soppresso.

24-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, è disposto, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l’aumento dell’aliquota dell’accisa-sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l’anno 2017 ed a 199 milioni di euro per l’anno 2018. Il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia.

24-quater. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.

24-quinquies. L’efficacia delle disposizioni del comma 1 è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

24-sexies. All’articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Tale percentuale è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato fra le due valute ed è stabilita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, su conforme parere della Banca d’Italia.”.

24-septies. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

24-octies. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, nell'art.21-bis, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita una accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

- 1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;
- 2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;

b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

- 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;
- 2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;

c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

- 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;
- 2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.

24-novies. L'efficacia della disposizione di cui al comma 24-octies è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.”

Conseguentemente,

all'elenco 1 è soppressa la seguente finalità: «Policlinici universitari e strutture ospedaliere (articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183)».

All'articolo 17, aggiungere in fine il seguente comma:

7-bis. A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogate le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative:

- a) articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
- b) articolo 1, comma 386, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni;
- c) articolo 3, commi da 1 a 4, del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con legge 9 aprile 2009, n.33, e successive modificazioni;
- d) articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
- e) articolo 68, commi 6-bis e 6-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

7

Conseguentemente:

1) all'allegato elenco n. 2, eliminare la seguente voce: Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 5;

Il governo

su
Autore
M

Relazione tecnica**Articolo 4, ai commi da 9-bis e 9-quater**

Comma 9-bis, lett. a): la disposizione si propone di valorizzare le funzioni del Comitato centrale, prevedendo, in particolare, che, al fine di accertare la regolarità delle imprese iscritte, lo stesso possa fare ricorso ai dati del CED per verificare la regolare copertura assicurativa dei veicoli nonché alle banche dati dell'INPS, dell'INAIL e delle camere di commercio, per accertare la congruità tra parco rotabile e numero di autisti dipendenti. Non comporta oneri aggiuntivi trattandosi di funzioni che saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal **comma 9 ter**.

lett. b): la disposizione disciplina i criteri a cui attenersi ai fini del rinnovo dei componenti degli organi del Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori, in scadenza alla data del 31 dicembre 2013, senza incidere sul numero dei componenti. Dall'attuazione della disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma anzi, risolvendo problemi interpretativi, elimina il rischio di contenziosi.

comma 9 quater prevede il trasferimento delle funzioni di cura e gestione degli albi provinciali degli autotrasportatori dalle Province agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Tale norma non determina oneri a carico della finanza pubblica in quanto con decreto del Presidente del Consiglio, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono trasferite le funzioni al Ministero delle infrastrutture anche le risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici periferici.

Articolo 6, modifiche ai commi 21 e 22

La proposta in esame dispone, a partire dal periodo di imposta 2013, la deducibilità fiscale in 5 anni dell'importo della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, sia per la quota che a legislazione vigente è deducibile nei diciotto esercizi successivi sia per la quota attualmente deducibile nell'esercizio (30% della variazione riserva sinistri di lungo periodo), ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUIR ai soli fini IRES.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, sono stati utilizzati i dati ricavati dal quadro RF del modello di dichiarazione Unico 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge una variazione in aumento per la variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, di circa 846 milioni di euro (deducibili nei 18 esercizi successivi), da cui è possibile stimare in circa 363 milioni di euro la quota attualmente deducibile nell'esercizio.

La normativa proposta prevede la deducibilità in 5 anni dell'importo della variazione riserva sinistri (diciottesimi + 30%), producendo una differenza di deducibilità rispetto alla legislazione vigente.

Conseguentemente, è stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando costanti nel tempo i dati rilevati, stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per i diversi anni considerati.

Deducibilità	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle variazioni della riserva sinistri per la quota di lungo periodo ora dedotte nei 18 esercizi successivi.	Deducibilità vigente	0	47	94	141	188	235	282	329	376	423
	Deducibilità proposta	169	338	508	677	846	846	846	846	846	846
	<i>Differenziale</i>	169	291	413	536	658	611	564	517	470	423
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni della variazione della riserva sinistri attualmente deducibile nell'esercizio di riferimento	Deducibilità vigente	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363
	Deducibilità proposta	73	145	218	290	363	363	363	363	363	363
	<i>Differenziale</i>	-290	-218	-145	-73	0	0	0	0	0	0
<i>IRES - differenziale di deducibilità(A+B)</i>	-121	74	268	463	658	611	564	517	470	423	

Milioni di euro

In base ai differenziali indicati l'andamento di gettito di competenza, all'aliquota IRES del 27,5%, è il seguente:

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle variazioni della riserva sinistri per la quota di lungo periodo ora dedotte nei 18 esercizi successivi.	-46,5	-80,1	-113,7	-147,3	-180,9	-168,0	-155,0	-142,1	-129,2	-116,3
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni della variazione della riserva sinistri attualmente deducibile nell'esercizio di riferimento	79,8	59,8	39,9	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>IRES - impatto sul gettito (A + B)</i>	33,2	-20,2	-73,8	-127,3	-180,9	-168,0	-155,0	-142,1	-129,2	-116,3

Milioni di euro

Di cassa, con la percentuale di acconto del 75% ai fini IRES, l'andamento è il seguente:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cassa										
IRES	0,0	58,2	-60,3	-113,9	-167,5	-221,1	-158,3	-145,3	-132,4	-119,5

Milioni di euro

Articolo 6, commi da 22-bis a 22-sexies

La proposta normativa prevede, mantenendo la separazione tra durata civilistica e durata fiscale, la possibilità di dedurre fiscalmente canoni di leasing con durata almeno pari alla metà dell'ammortamento; in caso di immobili la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Ai fini della stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati ricavati dal Rapporto sul leasing 2012 redatto da Assilea, individuando i seguenti dati:

- stipulato complessivo leasing 2012 16,7 miliardi di euro di cui:
 - 4,9 miliardi di euro leasing auto (autovetture 36,6%, renting 22%, industriali e commerciali 41,4%);
 - 5,7 miliardi di euro beni strumentali;
 - 3,6 miliardi di euro immobiliare;
 - 2,2 miliardi di euro impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- durate medie:
 - veicoli industriali e commerciali 56 mesi;
 - beni strumentali 54 mesi;
 - immobiliare 206 mesi;
 - energetico 209 mesi;
- tassi di interesse applicati ai diversi comparti.

Lo stipulato complessivo è stato depurato dei dati relativi ad alcuni comparti caratterizzati da una normativa fiscale specifica e diversa dai comparti oggetto della proposta normativa (tra cui le auto aziendali per le quali la normativa vigente rimane invariata), ottenendo uno stipulato totale di circa 12,8 miliardi di euro. In base alle informazioni fornite dall'associazione di categoria Assilea, lo stipulato è stato ridotto ulteriormente per tenere conto della flessione del 19% evidenziata nel primo semestre 2013. Le durate medie sono state considerate precedenti alla normativa che ha svincolato la durata contrattuale dalla durata minima fiscalmente rilevante, per cui la stima ha considerato le durate indicate come rappresentative dei due terzi dell'ammortamento. Di conseguenza, è stata ricalcolata in anni la durata minima proposta passando da due terzi alla metà; nel caso degli immobili la durata è stata fissata a dodici anni.

In base ai dati indicati, è stata effettuata una simulazione che ha ricalcolato, secondo le nuove durate ed i tassi di interesse ridotti in virtù della minore durata contrattuale, i canoni di locazione fiscali per i diversi comparti, ipotizzando la costanza negli anni dello stipulato complessivo e della ripartizione pro-quota. Relativamente ai diversi comparti è stato valutato il differenziale di deducibilità tra i canoni fiscalmente deducibili a legislazione vigente rispetto ai nuovi canoni ricalcolati in base alla normativa proposta. Ai fini IRAP l'effetto fiscale è stato stimato limitatamente ai soggetti per i quali non si applica il principio di derivazione, sostanzialmente le società di persone e ditte individuali, individuate dalla composizione dello stipulato per settore di

attività economica della clientela¹. Infine, si assume come primo anno di imposta di applicazione il 2014.

La proposta determina, in via generale, un aumento della deducibilità fiscale nei primi anni con una conseguente riduzione di gettito per poi condurre ad un riallineamento a regime. Dall'analisi svolta, con una aliquota media IRES/IRPEF del 23% e IRAP del 3,9%, si evidenziano i seguenti effetti di gettito:

Competenza	2014	2015	2016	2017
IRES	-123,6	-247,3	-370,9	-355,8
IRAP	-2,7	-5,1	-7,1	-6,6
Totale	-126,4	-252,4	-378,0	-362,4

In milioni di euro

Di cassa con un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85% l'andamento è il seguente:

	2014	2015	2016	2017
IRES	0,0	-216,4	-340,0	-463,6
IRAP	0,0	-5,1	-7,1	-8,7
Totale	0,0	-221,4	-347,1	-472,3

In milioni di euro

Per quanto riguarda la disposizione che prevede l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 4% sugli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria, ipotizzando 15.000 subentri in contratti di leasing immobiliare e un controvalore medio di 1.034.599 euro (dati forniti da Assilea) si avrebbe un maggior gettito da registro di 620,8 milioni di euro. A fronte di tale maggior gettito lordo, tuttavia, il contribuente può dedurre tale imposta nella determinazione del reddito imponibile e del valore della produzione IRAP, in quanto tale importo si somma al costo residuo del bene e è dedotto ripartito negli anni di durata residua. Considerando la durata residua di 5 anni, ne consegue una perdita di competenza (IRES/IRPEF ad aliquota media del 23% ed IRAP ad aliquota del media 3,9%) e di cassa (acconto IRES del 75% ed IRAP del 85%) come indicato di seguito, in milioni di euro:

Competenza	2014	2015	2016	2017
Registro	620,8	620,8	620,8	620,8
IRES	-28,7	-57,4	-86,1	-114,8
IRAP	-4,8	-9,7	-14,5	-19,4
Totale	587,3	553,7	520,2	486,7

In milioni di euro

In termini finanziari si ha:

¹ Rapporto sul Leasing 2012 – Assilea pagina 82

	2014	2015	2016	2017
Registro	620,8	620,8	620,8	620,8
IRES	0,0	-50,2	-78,9	-107,6
IRAP	0,0	-9,0	-13,8	-18,6
Totale	620,8	561,6	528,1	494,6

In milioni di euro

L'emendamento, infine, prevede che non sia assoggettato al pagamento dell'IPT il passaggio di proprietà che si verifica al momento del riscatto di un veicolo in leasing.

Al fine di quantificare la perdita di gettito derivante dalla disposizione in esame, non disponendo di informazioni puntuali sull'entità delle fattispecie interessate, si sono utilizzati i dati di settore forniti da ASSILEA in relazione al valore medio dell'IPT e alla frequenza dei riscatti, sia delle autovetture che dei veicoli commerciali, quali di seguito riportati in tabella:

Tipologia di veicolo	2014	2015	2016	2017	Gettito medio IPT al riscatto (euro)
Autovetture	50.000	50.000	35.000	35.000	210
Veicoli commerciali e industriali	30.000	30.000	24.000	24.000	450
Totale	80.000	80.000	59.000	59.000	

Gli effetti finanziari determinati dalla disposizione in esame, considerando anche quelli positivi derivanti dal venir meno della deducibilità ai fini delle IIDD e IRAP dell'IPT, sono i seguenti:

	2014	2015	2016	2017
IPT	-24,0	-24,0	-18,1	-18,1
IRPEF/IRES	-	9,2	5,2	3,0
IRAP	-	1,8	1,0	0,5
Totale	-24,0	-13,0	-11,9	-14,6

In milioni di euro

Si indicano, nella tabella che segue, gli effetti finanziari complessivi derivanti dalle disposizioni esaminata:

	2014	2015	2016	2017
Deducibilità canoni leasing	0,0	-221,4	-347,1	-472,3
Imposta di registro su cessioni contratti	620,8	561,6	528,1	494,6
Esenzione IPT	-24,0	-13,0	-11,9	-14,6
Totale	596,8	327,2	169,1	7,6

In milioni di euro

Articolo 6, commi da 22-septies a 22-undecies

La disposizione stabilisce che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, qualora dalla dichiarazione IRAP emerga un valore della produzione negativo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta.

Ai fini della stima degli effetti di gettito è necessario considerare due elementi che possono produrre imposte anticipate ai fini IRAP:

1. i maggiori valori conseguenti alle operazioni straordinarie di cui all'articolo 15 comma 10, 10 bis e 10 ter del D.L. 185/2008;
2. la deducibilità in quinti delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti da elementi certi e precisi.

Per quanto riguarda il primo punto sono stati utilizzati i dati ricavati dal quadro RQ, sezione relativa alla determinazione della imposta sostitutiva dovuta ex articolo 15, comma 10 del D.L. n. 185/2008, per tutti gli anni di imposta dal 2008 al 2011. Si tratta dei soggetti beneficiari di una operazione straordinaria i quali hanno optato di assoggettare, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'art. 176 TUIR, con l'aliquota del 16 per cento, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali.

Il soggetto beneficiario potrà effettuare nella dichiarazione ai fini IRES e IRAP del periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva, la deduzione di cui all'art. 103 del TUIR e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa in misura non superiore ad un decimo, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

Inoltre è stato considerato l'importo, dichiarato nel modello U2012 società di capitali ed enti commerciali al quadro RQ, sezione XIX, dai soggetti che si avvalgono della facoltà di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'art. 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, secondo le quali le disposizioni del comma 10 dell'art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali; le disposizioni in oggetto si applicano alle operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 ed il versamento della imposta sostitutiva dovuta era dovuto entro il 30 novembre 2011.

Infine, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le predette disposizioni si applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011; in tal caso, il versamento della prima rata della imposta sostitutiva dovuta deve avvenire entro i termini di versamento del saldo IRES relativo al periodo di imposta 2012. A tali dati vanno inoltre aggiunti i maggiori valori stimati nel presente provvedimento nell'articolo sul riallineamento delle partecipazioni.

Complessivamente, per le sole banche i dati risultanti sono:

- un importo complessivo di maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel 2008 per circa 29,9 miliardi di euro relativi a 31 soggetti;

- un importo complessivo di maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel 2009 per circa 6,3 miliardi di euro relativi a 13 soggetti;
- un importo complessivo di maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel 2010 per circa 1 miliardo di euro relativi a 9 soggetti;
- un importo complessivo di maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel 2011 per circa 3,7 miliardi di euro (599 /16%) (gettito F24 2012);
- maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali (ex art 15 co. 10-bis e 10-ter DL n. 185/2008) nel 2011 per circa 13,1 miliardi di euro [2,1/16%, gettito F24 2013].

Attraverso l'abbinamento con l'archivio IRAP è stata rilevata, per ogni anno di imposta potenzialmente interessato dalla proposta normativa (dal 2013), la somma degli ammortamenti (componenti negativi) potenzialmente deducibili in ogni periodo di imposta e la quota di detti ammortamenti che hanno concorso, o si stima concorreranno, alla formazione del valore della produzione netta IRAP negativo e che, quindi, genereranno credito di imposta sulle DTA. Tale credito d'imposta è spendibile a decorrere del periodo di imposta successivo, tenuto altresì conto della decorrenza fiscale delle maggiori quote di ammortamento deducibili.

Per quanto riguarda lo stock (ex art. 15, c. 10, D.L. n. 185/2008 ed ex art. 15, c. 10-bis e 10-ter, D.L. n. 185/2008), la quota di ammortamenti che hanno concorso o si stima concorreranno alla formazione del valore della produzione netta IRAP negativo è di circa 649 milioni di euro annui dal 2013 al 2017 e di circa 1.265 milioni di euro dal 2018, rappresentativo del valore massimo di ammortamenti destinato a ridursi negli anni successivi per l'esaurirsi delle quote di ammortamento relative alle operazioni straordinarie dei primi anni.

Per quanto riguarda, invece, il credito di imposta che maturerà sulle DTA-IRAP per le operazioni straordinarie future, considerando a regime il comma 10 dell'articolo 15 e il comma 10-bis e 10-ter dello stesso articolo, in quanto oggetto di modifica nel presente provvedimento, si stima:

- relativamente al comma 10, si evidenzia che dai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva codice tributo 1821, negli ultimi tre esercizi risulta un totale di circa 1.188 milioni di euro; pertanto, ipotizzando un flusso a regime di 396 milioni di euro annuo (1.188 /3), si stimano maggiori valori per circa 2.475 milioni di euro, ammortizzabili in 10 anni;
- relativamente ai commi 10-bis e 10-ter, i maggiori valori annui si stimano in circa (100 / 16%) 625 milioni di euro - come indicato in sede di relazione tecnica alla norma sul riallineamento delle partecipazioni - ammortizzabili in 10 anni.

Una volta individuati i flussi annui dei maggiori valori e, quindi, le relative quote di ammortamento deducibili, si è provveduto a stimare la quota di tali flussi riferibile a contribuenti con valore della produzione IRAP negativo, applicando la percentuale rilevata nei valori di stock (649 / 4.094, circa il 16%).

Pertanto, relativamente ai dati del comma 10, si ottiene una quota annua di circa 2.475 / 10 X (649 / 4.094) = 39,2 milioni di euro il primo anno (il 2013), crescente di anno in anno per dieci anni; relativamente ai dati del comma 10-bis e 10-ter, si ottiene una quota annua di circa 625 /

$10 \times (649 / 4.094) = 9,9$ milioni di euro il primo anno (il 2016), crescente di anno in anno per dieci anni.

Per quanto riguarda il secondo punto, in relazione alle maggiori deduzioni conseguenti alla normativa proposta, che introduce ai fini IRAP la deducibilità in quinti delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti da elementi certi e precisi rispetto alla legislazione vigente, sono state analizzate, attraverso l'abbinamento con l'archivio IRAP, le svalutazioni con valore della produzione negativo, individuandole in circa 415 milioni di-euro rispetto ai 18,2 miliardi di euro di svalutazioni totali (2,3%).

Applicando tale percentuale alle svalutazioni e alle perdite da elementi certi e precisi, tenuto altresì conto dei dati dalle associazioni di settore, si stima un importo di componenti negativi che concorreranno alla formazione del valore della produzione netta IRAP negativo e che quindi genereranno credito di imposta sulle DTA, di circa $(18,2 + 3,7) \times 2,3\% / 5 = 100,7$ milioni di euro il primo anno (il 2014), crescente di anno in anno per quattro anni.

Di seguito si evidenzia in termini di competenza l'andamento negli anni dei componenti negativi che hanno concorso o concorreranno alla formazione del valore della produzione netta IRAP nonché l'effetto negativo di gettito annuo, sotto forma di maggiore credito di imposta sulle DTA utilizzabile in compensazione che maturerà ogni anno, alla aliquota nominale del 5,2%.

In termini di cassa il credito di imposta è spendibile dall'anno successivo a quello nel quale si rileva il valore della produzione negativo ai fini IRAP (in milioni di euro):

Ammortamenti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stock	648,7	648,7	648,7	648,7	648,7	1264,6	1264,6	1181,8
Flusso comma 10		39,2	78,4	117,6	156,8	196,1	235,3	274,5
Flusso commi 10 bis e 10 ter				9,9	19,8	29,7	39,6	49,5
Svalutazioni		100,7	201,5	302,2	403,0	403,0	403,0	403,0
Totale	648,7	788,6	928,6	1078,4	1228,3	1893,3	1942,4	1908,8

Milioni di euro

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stock	-33,7	-33,7	-33,7	-33,7	-33,7	-65,8	-65,8	-61,5
Flusso comma 10	0,0	-2,0	-4,1	-6,1	-8,2	-10,2	-12,2	-14,3
Flusso commi 10 bis e 10 ter	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-1,5	-2,1	-2,6
Svalutazioni	0,0	-5,2	-10,5	-15,7	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
Totale	-33,7	-41,0	-48,3	-56,1	-63,9	-98,5	-101,0	-99,3

Milioni di euro

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stock		-33,7	-33,7	-33,7	-33,7	-33,7	-65,8	-65,8
Flusso comma 10		0,0	-2,0	-4,1	-6,1	-8,2	-10,2	-12,2
Flusso commi 10 bis e 10 ter		0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-1,5	-2,1
Svalutazioni		0,0	-5,2	-10,5	-15,7	-21,0	-21,0	-21,0
Totale		-33,7	-41,0	-48,3	-56,1	-63,9	-98,5	-101,0

Milioni di euro

Articolo 7, comma 3

Per l'anno 2014 è incrementata la spesa di 25 milioni per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. La norma **non comporta effetti in termini di fabbisogno e indebitamento**, in quanto tale spesa rientra nel Patto di Stabilità Interno.

Articolo 7, comma 6

La disposizione autorizza una spesa complessiva di 110 milioni di euro, con un incremento di 10 milioni, rispetto alla norma originaria, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del d.l. 25 marzo 1997, n. 67 nonché per far fronte alla necessità di destinare risorse ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della Regione Calabria e a quelli di cui alla legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15.

Articolo 9, comma 20

La modifica al comma 20 prevede la riduzione dell'integrazione a favore del Fondo per le esigenze indifferibili di 80 milioni di euro per l'anno 2014.

Articolo 9, commi 27 – bis e 27-ter

La proposta emendativa prevedere, per l'anno 2014, un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro in favore dei Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e di 30 milioni di euro in favore dell'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù". Poiché trattasi di strutture sanitarie e di importi indicati nell'elenco 1 di cui all'articolo 9, comma 20 del disegno di legge, la copertura è già individuata nel provvedimento.

Si dispone, altresì, che per i predetti Policlinici universitari l'autorizzazione di spesa sia estesa anche per il periodo 2015-2024, per un importo pari a 35 milioni di euro annui.

L'erogazione delle somme in favore dei Policlinici universitari è comunque subordinata alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, che disciplinino tutti gli aspetti relativi all'assistenza sanitaria, compresa la definitiva regolazione di eventuali contenziosi pregressi.

Articolo 9, commi 27-quater

La disposizione prevede un incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di euro 312,3 milioni per l'anno 2014, 290 milioni per l'anno 2015 e 65 milioni a decorrere dall'anno 2016.

Articolo 13, comma 15

L'emendamento aggiunge alle voci di spesa attualmente escluse anche le spese relative al fondo delle politiche sociali e delle non-autosufficienze.

Articolo 17, comma 7

La modifica normativa dispone, a decorrere dall'anno 2014, l'incremento dell'aliquota dell'IVAFE al 2 per mille su base annua. La legislazione vigente fissa tale aliquota all'1,5 per mille su base annua.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011, risulta un ammontare imponibile relativo ai codici del Quadro RW che individuano le attività finanziarie in esame, di circa 11,1 miliardi di euro.

Applicando l'aliquota del 2 per mille ed una quota di credito per le imposte pagate all'estero pari ad un terzo (come da metodologia applicata nella Relazione Tecnica a corredo della norma originaria), si stima un recupero di gettito di competenza annua di circa +3,7 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa, considerando la percentuale di acconto del 100 per cento, risulta il seguente (milioni di euro):

	2014	2015	2016
IVAFE	0	+7,4	+3,7

Articolo 18, comma 24-bis

La disposizione interviene all'art. 14, comma 3 del DL 91/2013, il quale prevede che a decorrere dal 2014, con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2013, venga incrementato il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui.

La modifica normativa differisce di un anno tale incremento, che verrà attuato dal 2015, comportando oneri pari a 50 milioni di euro per il 2014.

Articolo 18, comma 24-ter

L'articolo in esame dispone che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, venga aumentata l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 199 milioni di euro per l'anno 2018.

Come previsto dalla stessa disposizione in esame il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli determinerà, pertanto, un aumento dell'aliquota dell'accisa sui prodotti interessati tale da garantire effetti finanziari complessivi, tenuto conto sia delle agevolazioni previste per il settore dell'autotrasporto, sia degli effetti sulle imposte dirette e sull'IRAP, nonché sull'IVA, in misura pari a 220 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Per garantire i suddetti effetti positivi l'incremento delle aliquote si rifletterà negativamente, in termini di minori imposte dirette a causa della deduzione delle maggiori accise, per circa 12 milioni di euro per il 2019.

Articolo 18, comma-24-quater

La disposizione prevede l'esenzione fiscale degli interventi di sostegno erogati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in favore di soggetti in amministrazione straordinaria.

In particolare, la norma equipara l'intervento di sostegno in esame alle fattispecie previste ai sensi dell'art. 88, comma 4, del TUIR, per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e per le imprese ammesse ai benefici di cui agli accordi di ristrutturazione dei debiti, conclusi ai sensi dell'articolo 182-bis L.F. Secondo tale articolo "non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti".

Al riguardo, si evidenzia che, sulla base dei dati disponibili a tutto il 2012 e considerando gli ultimi tre anni (dal 2010 al 2012), risulta che sono stati disposti specifici interventi di sostegno da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositanti (F.I.T.D.), per circa 16 milioni di euro. Ipotizzando un flusso medio annuo di circa 5,3 milioni di euro, e considerando prudenzialmente che tali interventi concorrano alla tassazione in un unico esercizio, si stima una perdita di gettito di circa 1,5 milioni di euro su base annua.

In termini finanziari si ha:

2014	2015	2016	2017
-2,6	-1,5	-1,5	-1,5

Articolo 18, commi 24-sexies e 24-septies

La disposizione in esame, modificando l'articolo 188-bis del TUIR, dispone che la percentuale di riduzione del 20% del tasso di cambio su cui calcolare i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute. La percentuale complessiva è stabilita con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

La legislazione vigente dispone che i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio rispetto all'euro, ridotto forfetariamente del 20%.

L'emendamento in esame prevede quindi che tale riduzione forfetaria del 20% sia variata ogni anno sulla base dello scostamento medio annuale delle valute euro e franco svizzero.

In base ai dati pubblicati da Banca d'Italia, il tasso di cambio medio euro/franco svizzero per il 2009, 2010, 2011 e 2012 è stato pari rispettivamente a 0,66224, 0,72446, 0,81129 e 0,82968. Ai fini della presente stima si assume come proxy dell'andamento futuro del tasso di cambio la

variazione media dell'ultimo triennio, pari al 7,9%, con una conseguente novella riduzione forfetaria pari al 27,9%.

Al fine di verificare l'impatto sul gettito della variazione di riduzione forfetaria, sono state effettuate elaborazioni con il modello di microsimulazione basato sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012. I redditi, tranne le rendite su base catastale, sono stati estrapolati all'anno di riferimento. In base a tali elaborazioni, condotte applicando ad ogni soggetto residente nel Comune di Campione d'Italia la novella disposizione normativa, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -2,2 milioni di euro, cui si aggiunge una perdita di addizionali locali di circa -0,1 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la norma entri in vigore dal 2014, risulta il seguente (in milioni di euro):

	2014	2015	2016
IRPEF	-1,6	-2,4	-2,2
Addizionali locali	0	-0,1	-0,1
Totale	-1,6	-2,5	-2,3

Articolo 18, commi da 24-octies e 24-novies

La norma in esame, al comma 1, sostituisce l'art. 21-bis del decreto legislativo n. 504/1995 al fine di rinnovare il programma agevolativo per le emulsioni in scadenza al 31 dicembre 2013:

Viene stabilito un nuovo programma della durata di sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019 e vengono determinate le aliquote di accisa ridotte applicabili alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, fissate nelle misure come sotto indicato:

- a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
 - 1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;
 - 2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;
- b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
 - 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;
 - 2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
- c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
 - 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;
 - 2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.

Rispetto al programma precedente è stata variata esclusivamente l'aliquota di accisa ridotta relativa alle emulsioni stabilizzate di gasolio con acqua usate come carburante, per tenere conto degli intervenuti incrementi sull'aliquota di accisa del gasolio uso autotrazione e per ripristinare il

rapporto percentuale tra le aliquote dei due prodotti stabilito inizialmente dal legislatore (pari a circa il 60%).

Non hanno subito variazioni le aliquote di accisa dei restanti prodotti emulsionati in quanto non si sono verificate nel quinquennio variazioni delle aliquote di accisa del gasolio uso riscaldamento e dell'olio combustibile.

Sulla base degli ultimi dati disponibili, relativi all'anno 2012, forniti per i prodotti in esame dalla Agenzia delle Dogane, si è proceduto alla determinazione degli effetti finanziari della proroga della agevolazione, stimati confrontando l'aliquota di base dei singoli prodotti (gasolio carburante: € 617,40 per mille litri; gasolio riscaldamento: € 403,21 per mille litri; BTZ denso per riscaldamento: € 64,2421 per mille kg; BTZ denso per uso industriale: €31,38870 per mille kg) con quella ridotta stabilita dalla norma agevolativa; detti effetti ammontano a 2,2 milioni di euro annui in termini di accise, non vengono indicati effetti in termini di IVA, trattandosi di operatori intermedi.

Pertanto il programma agevolativo in esame genera per il bilancio dello Stato effetti finanziari negativi per 2,2 milioni di euro su base annua dal 2014 al 2019.

Articolo 17, modifiche al comma 4, comma 5-bis e comma 7-bis

Comma 5-bis - Il comma prevede l'esclusione, per il solo anno 2014, del credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori dalle riduzioni previste dall'elenco 2, con un minor risparmio quantificato in 326 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare per il medesimo anno.

Comma 7-bis - La norma prevede l'abrogazione, a partire dall'anno d'imposta-2014, di alcune agevolazioni fiscali e crediti di imposta, previsti dalle seguenti disposizioni:

1. **regime fiscale di attrazione europea** (articolo 41, decreto-legge 78/2010): la misura agevolativa prevede che le imprese residenti in un paese dell'Unione europea, che intraprendono in Italia nuove attività economiche, possono applicare, per un periodo di tre anni e previo interpello, la normativa tributaria vigente in uno Stato europeo diverso dall'Italia. Le previsioni a legislazione vigente per gli anni 2014-2016 scontano gli effetti, già a regime, della suddetta agevolazione fiscale in termini di minori entrate tributarie per 45 milioni annui. Pertanto, l'abrogazione della disposizione produce effetti di maggiore gettito di pari importo, sia in termini di saldo netto da finanziare, che in termini di fabbisogno e indebitamento netto;
2. **regime fiscale per i distretti produttivi** (articolo 1, comma 386, legge 266/2005; articolo 3, decreto legge 5/2009): le misure introdotte dalle disposizioni normative indicate prevedono una disciplina fiscale di favore per i distretti produttivi. Le previsioni a legislazione vigente per gli anni 2014-2016 scontano gli effetti, già a regime, delle suddette agevolazioni in termini di minori entrate tributarie per 50 milioni annui. Pertanto, l'abrogazione delle citate misure agevolative produce maggiore gettito di pari importo, sia in termini di saldo netto da finanziare, che in termini di fabbisogno e indebitamento netto;
3. **esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di tre anni** (art. 68, co. 6 bis e 6 ter, TUIR): la misura che si intende abrogare prevede l'esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di tre anni che svolgano la medesima attività della società della quale le quote o le azioni sono state dismesse, al fine di favorire l'investimento nel capitale di società di nuova o recente costituzione. Le previsioni a

legislazione vigente per il triennio 2014-2016 scontano gli effetti di tale agevolazione, in termini di minore gettito, per 300.000 euro ogni anno. Pertanto, la soppressione dell'agevolazione comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, per maggiori entrate fiscali di pari importo;

4. **credito di imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica** (articolo 5, L. 449/1997): l'articolo 5 della legge n.449/1997 ha introdotto, a partire dall'anno d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito d'imposta per l'assunzione di ricercatori o per commesse di ricerca ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica. La soppressione di tale credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2014, comporta effetti finanziari nella misura indicata nella sottostante tabella in cui si è tenuto conto che la decorrenza della norma lascia immutato il diritto dei contribuenti a fruire della predetta agevolazione, concessa fino all'esercizio 2013, nei limiti e con le modalità stabilite nei decreti attuativi. Pertanto, è stato necessario tener conto del meccanismo di trascinamento temporale del credito che viene stimato in euro 3 milioni per il 2014 ed euro 1 milione per il 2015.

Gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla soppressione delle predette agevolazioni fiscali sono riassumibili nel prospetto seguente:

Norma di riferimento	Descrizione	Saldo netto			Fabbisogno e Indebitamento netto		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
Art. 41, DL 78/2010	Regime fiscale di attrazione europea	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Art. 1, co. 386, L. 266/2005; Art. 3, DL 5/2009	Distretti produttivi e reti di imprese	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Art. 5, L. 449/1997	Credito imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica	-33,7	-33,6	-33,7	-15,0	-15,0	-15,0
DDLS-Articolo 17, comma 4	Espunzione Credito imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica (Art. 5 Legge 449/1997) dall'Elenco 2	+6,7	+5,5	+5,5	+3,0	+3,0	+3,0
Art. 68, co. 6 bis e 6 ter, TUIR	Esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di tre anni che svolgano la medesima attività delle società della quale le quote o le azioni sono state dismesse	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	TOTALE EFFETTI	122,3	123,4	123,5	107,3	107,3	107,3

Importi in milioni di euro

La disposizione tiene conto che il predetto credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica, istituito ai sensi dell'art. 5 della legge 449/97, è tra quelli per i quali l'articolo 17, comma 4, ha stabilito la possibilità di fruizione nella misura massima dell'85% di quanto spettante per ciascun credito d'imposta indicato nell'allegato elenco 2. Pertanto, a fronte della sua soppressione si è provveduto ad espungere tale voce dal predetto elenco 2 e a rideterminare i complessivi effetti previsti in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto recati dal citato articolo 17, comma 4.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 195, ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

22 NOV. 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato



DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ 2014-2016- EMENDAMENTI SENATO - AS 1120

art.	comma		Saldo netto da finanziare		Fabbricazione		Indebitamento netto			
			2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015
6	21		58,2	-80,3	-113,9	58,2	-80,3	58,2	-80,3	-113,9
6	21	Deducibilità variazione riserva sinistri in 5 anni	0,0	-216,4	-340,0	0,0	-216,4	0,0	-216,4	-340,0
6	da 22bis a 22 sexies	Disposizioni in materia di leasing- IRES								
6	da 22bis a 22 sexies	Disposizioni in materia di leasing- IRAP		5,1	7,1		-5,1		-5,1	-7,1
6	da 22bis a 22 sexies	Disposizioni in materia di leasing- IRAP		-50,2	-76,9		-50,2		-50,2	-76,9
6	da 22bis a 22 sexies	Imposta registro su cessioni contratti locazione finanziaria- IRES					-9,0		-9,0	-13,8
6	da 22bis a 22 sexies	Imposta registro su cessioni contratti locazione finanziaria- IRAP		9,0	13,8					
6	da 22bis a 22 sexies	Imposta registro su cessioni contratti locazione finanziaria- IRAP				-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	-18,1
6	da 22bis a 22 sexies	Esenzione IPT	24,0		18,1					
6	da 22bis a 22 sexies	Esenzione IPT		9,2	5,2		9,2		9,2	5,2
6	da 22bis a 22 sexies	Esenzione IPT- IRPEF/IRES					1,8		1,8	1,0
6	da 22bis a 22 sexies	Esenzione IPT- IRAP	0,0	-1,8	-1,0					
6	da 22bis a 22 sexies	Esenzione IPT- IRAP	920,8	620,8	620,8	920,8	620,8	620,8	620,8	620,8
6	da 22bis a 22 sexies	Imposta registro su cessioni contratti		41,0	48,3	33,7	41,0	33,7	41,0	48,3
6	da 22septies a 22 undecies	DTA - Crediti di imposta	33,7							
7	3	Fondo per le non autosufficienze	25,0							
7	6	Lavori socialmente utili	10,0			10,0		10,0		
9	20	Fondo per le esigenze indifferibili	-80,0			-80,0		-80,0		
9	27-bis	Policlinico gemelli	50,0	35,0	35,0	50,0	35,0	50,0	35,0	35,0
9	27-ter	Bambin Gesù	30,0	290,0	65,0	30,0	290,0	30,0	290,0	65,0
9	27 - quater	Incremento FISPE	312,3			312,3		312,3		
17	5bis	Autotrasporto	326,0			150,0		150,0		
17	7	Imposte sui valore prodotti e strumenti finanziari estero- IVA/E al 2, per mille	0,0	7,4	3,7	0,0	7,4	0,0	7,4	3,7

A.S. 1120

All'emendamento 9.1000, sopprimere la lettera a).

MONTEVECCHI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Montecchi

9.1000 / 1

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.1000

All'emendamento 9.1000, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016.»

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



OK

9.1000/21

A.S. 1120


Subemendamento all'emendamento 9.1000

Alla lettera a), dopo le parole al comma 6, aggiungere le seguenti: le parole: << 50 milioni >> sono sostituite dalle seguenti: << 20 milioni >> e;

Conseguentemente, alla lettera c), aggiungere in fine il seguente:

27- duodevices. Al comma 1, dell'art 5 sostituire le parole " 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016" con le seguenti: " 60 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016" .

VACCARI, SPOSETTI, CALEO



9.1000/22

A.S. 1120

Subemendamento all' emendamento 9.1000

Dopo la lettera a), inserire la seguente:

<<a.bis: Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e il pluralismo è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i...>>

Conseguentemente, aggiungere in fine:

Al comma 4 dell'articolo 3-quinquies del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale."

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci




9.1000/2

ATTO SENATO 1120

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.1000

All'interno del comma 1, lettera b), sostituire le parole "nel limite di cinque milioni di euro" con le seguenti: "nel limite di quattro milioni di euro"

Sen. Comaroli, Sen. Bitonci



9.1000 / 3

Sub-emendamento a em. 9.1000

Dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

“12-bis. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti, del Meridione, delle Isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52 la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», stipula un'apposita convenzione con il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania. A tal fine, è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, destinato al funzionamento Polo Tattile Multimediale”;

b-ter) al comma 14, sostituire le parole: “20 milioni”, con le seguenti: «19,2 milioni»

b-quater) al comma 20, sostituire la parola: “107.631.245”, con la seguente: «108.431.245».

Conseguentemente, all'elenco 1, aggiungere la seguente voce:

Finalità	2014
Convenzione e Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», e il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania.(articolo 3 comma 1, legge 20 gennaio 1994, n. 52)	800.000

SEN. ZELLER

SEN. LANIECE

SEN. FRAVEZZI


SEN. PANIZZA

9.1000/4

Emendamento all'emendamento 9.1000

Alla lettera c), al comma 27-*bis*, sostituire le parole "20 milioni di euro per il triennio 2014-2016" con le seguenti "25 milioni di euro per il 2014 e 20 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016" ed aggiungere in fine il seguente periodo: "Le strutture della base militare dismessa di Comiso (RG) sono utilizzate dal Comune di Comiso per l'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati. A tal fine è destinata al Comune di Comiso la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2014."

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, Mario FERRARA

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Mauro', is written over the printed name 'Giovanni MAURO'.

9.1000/5

AS 1120

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.1000

Alla lettera c), capoverso 27-bis, Dopo le parole: "Il Piano degli interventi strategici, istruito positivamente, su proposta del Ministro per la coesione territoriale è presentato" inserire le seguenti: "alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il proprio parere entro 20 giorni, e successivamente è presentato"

Comaroli, Arrigoni

Comaroli Arrigoni


g. 1000 / C

lh

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. 9.1000 DEI RELATORI

Al comma 1, lettera c), capoverso 27-bis, terzo periodo, dopo le parole : “ *del Ministro per la coesione territoriale*” inserire le seguenti : “ *di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*”.

Chiavaroli



9.1000/7

All'emendamento 9.1000 del Governo

Capoverso lettera c) comma 27-bis, aggiungere infine i seguenti periodi: "Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e s.m.i., nel limite di 140 milioni di euro per il periodo 2015-2021, a valere sulle somme di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2015-2021. A tal fine è autorizzata la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorità:a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99, del 30 giugno 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218, del 16 settembre 1999, e n. 28, del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218, del 16 settembre 1999;b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui alla citata deliberazione CIPE del 30 giugno 1999. La copertura della spesa di cui al presente comma è assicurata, per il cinquanta per cento, mediante una componente a valere sulle tariffe di distribuzione e misura stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione tariffaria di tali servizi. Il restante cinquanta per cento è coperto, per un importo massimo di 10 milioni di euro l'anno e per i periodi di imposta dal 2014 al 2020, mediante una parte dell'aliquota eli cui all'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, per un importo non superiore a 10 milioni di euro l'anno e per gli anni dal 2015 al 2021. All'articolo 45, comma 1, dopo le parole: "tali somme sono interamente riassegnate alle Fondo di cui al comma 2" aggiungere le seguenti: "con esclusione delle somme destinate al completamento del Programma di metanizzazione del mezzogiorno e non oltre l'anno finanziario 2021"».

9.1000 / 8

MARINELLO

9
MARINELLO

Sub Emendamento

Al' EMENDAMENTO 9.1000

Al capoverso 27 quinquies

Dopo le parole "scadenza naturale del mandato" inserire " o dei commissari straordinari"

SEN. BONFRISCO *Bonfrisco*

SEN. CERONI

SEN. MANDUCCI

SEN. MALIN

SEN. MILO

SEN. GIBIARO

9.1000/23

A.S. 1120

All'emendamento 9.1000, alla lettera c), sopprimere il comma 27-sexies.

MONTEVECCHI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Montevecchi.

g. 1000 | g

AS 1120

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)**

EMENDAMENTO 9.1000

Subemendamento

Alla lettera c) dopo il comma *27-sexies* inserire il seguente:

27-sexies.1 Fermo quanto stabilito al comma precedente la disposizione di cui al punto 2), lettera a) del comma 15 dell'articolo 11 del decreto legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio di Amministrazione."

LANZILLOTTA



9.1000/10

AS 1120

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 9.1000

Alla lettera c), sopprimere il capoverso 27-nonies.


Sen. Anna Bonfrisco

MILLO
CERONI
MANDELLI
MALAN
GIBIINO

g. 1000 / 11

Sub emendamento all'emendamento del Governo 9.1000

All'alinea "ART. 9", capoverso lettera c) comma 27-duodecies sono soppresse le parole ", per il triennio 2014-2016," e la parola "2016" è sostituita dalle seguenti: "2014"

Cefoni (Arceles)

9.1000/12

A.S. 1120

Subemendamento all' emendamento 9.1000

Alla lettera c), sopprimere il capoverso <<27.terdecies>>

Sen. Comaroli 

Sen. Bitonci 

g. 1000 / 13

**Subemendamento all'emendamento del Governo art. 9.1000
DDL 1120**

Dopo comma 27-terdiecies, aggiungere il seguente:

"1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui all'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modifiche e integrazioni, verranno destinati a sostegno dell'emittenza televisiva locale.

2. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016."

L. - h (M. C.)

g. 1000/14

**Subemendamento all'emendamento del Governo art. 9.1000
DDL 1120**

Dopo comma 27-terdiecies, aggiungere il seguente:

“1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui all'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modifiche e integrazioni, verranno destinati a sostegno dell'emittenza televisiva locale.

2. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.”

JE PERALS
L & P
M. P. (D'ONGHIA)
L. P. S.
9.1000/15


AS 1120

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 9.1000, alla lettera c), comma 27-quinquesdecies, aggiungere in fine il seguente periodo:

"Le Aziende Sanitarie Locali, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, si avvalgono dei medici inseriti nelle liste speciali costituite ai sensi del comma 12 articolo 5 DL 463/83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n.638, come modificato dal comma 10 bis articolo 4 DL 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013."


DE PETRIS


URAS

g. 1000 / 118

9.1000/24

AL COMMA 27-quinquiesdecies è aggiunto il seguente periodo:

Le Aziende Sanitarie Locali, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, si avvalgono dei medici inseriti nelle liste speciali costituite ai sensi del comma 12 articolo 5 DL 463/83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n.638, come modificato dal comma 10 bis articolo 4 DL 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125.

RELAZIONE TECNICA

CHAVAROLI *Ciaroni*

L'emendamento, senza apportare nessun maggiore o nuovo onere a carico della finanza pubblica, al contrario prevedendo un risparmio e un miglioramento dell'efficienza, efficacia e snellimento dell'azione di controllo, ha l'obiettivo di unificare il procedimento relativo al controllo sullo stato di salute dei lavoratori, le cd "visite fiscali", affidando ai medici fiscali iscritti nelle liste speciali, la totalità dei controlli.

L'articolo 5 del DL 463/83 convertito dalla legge 638/83 prevede l'adozione di una convenzione, per l'attività di controllo sullo stato di salute dei lavoratori assenti per malattia, tra le AASSLL e l'INPS.

I medici di controllo in argomento svolgono, con una pluriennale esperienza nella medicina fiscale, solo ed esclusivamente l'attività de quo, a differenza dei sanitari ASL impegnati contemporaneamente in diversi compiti (non esiste all'interno delle AASSLL la figura del medico di controllo) e con diverse tipologie contrattuali anche all'interno di ogni singola Azienda Sanitaria Locale (convenzionati e liberi professionisti a tempo determinato, quindi con un continuo ricambio di personale dedicato e con oneri molto elevati), di conseguenza con costi e professionalità notevolmente diversificati.

In particolare, ai sanitari ASL sono demandati una serie di compiti inerenti l'attività di PREVENZIONE della malattia, agendo su vari campi (vaccinazioni, igiene degli alimenti, misure di sicurezza negli ambienti di lavoro, ecc....) mentre ai medici di controllo inseriti nelle liste speciali, è riservato, storicamente, l'ultimo anello della malattia, e cioè il controllo delle prognosi.

—

①

Inoltre, soltanto i medici di controllo inseriti nelle liste speciali sono stati dotati, da oltre un anno, delle cd valigette informatiche per la ricezione delle richieste delle visite da effettuare e la redazione – presso il domicilio del lavoratore – del verbale di visita che viene trasmesso, in tempo reale, ai sistemi informatici. In tal modo, l'esito della visita risulta immediatamente disponibile per le attività di competenza e reso contestualmente accessibile ai datori di lavoro, pubblici e privati, senza necessità di ulteriori costi aggiuntivi a carico delle amministrazioni per supporti cartacei, invio fax, spese postali e lavorazioni amministrative.

Gli oneri a carico della finanza pubblica sono quelli a legislazione costante previsti dalla legge citata nell'emendamento presentato dal Governo, e restano in capo alle singole Amministrazioni tutti i compiti e le responsabilità in tema di richieste di accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia, ivi compreso il controllo della spesa, previsti dall'articolo 16 comma 9 decreto-legge n.98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.111 del 15 luglio 2011. (circolare Funzione Pubblica 10/2011).

Si ricorda, altresì, che per effetto delle differenti fasce di reperibilità (10/12 – 17/19 dipendenti privati e 9/13 – 15/18 dipendenti pubblici), i medici iscritti nelle liste speciali possono svolgere l'attività di controllo per la totalità dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

9.1000/24

②

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 9.1000

Alla lettera c), dopo il comma 27-quinquiesdecies inserire il seguente:

"27-quinquiesdecies1. Al comma 3 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole ", gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono" sono sostituite dalla seguenti "svolge". L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) si avvale dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'INPS e la Federazione nazionale degli ordini dei medici, sono stabilite le modalità di attuazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti, della raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le assenze e le verifiche compiute, la remunerazione delle prestazioni rese, nonché i criteri di inserimento nelle attività di cui al presente comma dei medici che, con rapporto libero professionale o con contratti a tempo determinato, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano funzioni fiscali presso le ASL e di coloro che risultano iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nelle liste di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Fino all'adozione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2008. In sede di approvazione della legge di bilancio, è determinata la dotazione annua degli stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, mediante la riduzione del 25 per cento delle risorse destinate a tal fine negli appositi capitoli di bilancio, per un importo complessivo non superiore a 52,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse rideterminate ai sensi del presente comma è destinata al rimborso forfetario all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 17,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono destinati all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 27-quinquiesdecies2 per un importo pari a 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, e di cui al comma 27-quinquiesdecies3 per un importo pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2014.

27-quinquiesdecies2. Presso il Ministero della salute è istituito un fondo per il finanziamento di progetti regionali finalizzati alla promozione e tutela della salute delle donne e dei bambini nel periodo *post partum*. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definite le modalità di articolazione, finanziamento e valutazione dei progetti di cui al presente comma.

27-quinquiesdecies3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano potenziano l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare a favore delle persone non autosufficienti affette da patologie cronico degenerative, con particolare priorità alle persone con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati su sei o sette giorni in relazione alla criticità e alla

complessità del caso. I percorsi assistenziali a domicilio sono integrati, ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, da prestazioni di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e poste a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al **cinquanta** per cento."

BIANCO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, GRANAIOLA, PADUA, MATTESINI,
SILVESTRO

Fano

9.1000/17

AS 1120

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 9.1000

Alla lettera c), sostituire il capoverso 27-sexdecies con il seguente:

" 27-sexiesdecies.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, e 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato delle PA, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, possono procedere ad affidamenti per acquisto od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture anche al di fuori delle modalità previste dalla Consip spa e dalle centrali di committenza regionali, a condizione che gli stessi affidamenti conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli di cui al rapporto qualità-prezzo costituente limite massimo ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della l. 23 dicembre 1999, n. 488. In tali casi, i contratti devono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguare tali corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni della Consip spa e delle centrali di committenza regionali che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., se in violazione del presente comma, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

9.1000/18


Sen. Anna Bonfrisco

MILLO

CERONI

MANDELLI

MALAN

GIBIINO


AS 1120

Emendamento 9.1000

Subemendamento

Al comma 27-*septiesdecies*, dopo le parole: "entro il 31 dicembre 2014," aggiungere le seguenti: "oltre che per consentire a coloro che non hanno completato il tirocinio di completarlo entro la stessa data,".

Lanzillotta



9.1000/25

A.S. 1120

All'emendamento 9.1000, nel "Conseguentemente", sopprimere le parole da "All'articolo 11" fino a " a carico della controparte"

Buccarella, Airola, Cappeletti, Giarrusso

Buccarella

9.1000 / 19

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.1000

All'alinea "All'articolo 11", sopprimere la lettera b) e le parole da "Conseguentemente alla Tabella A" fino a "2016 -845".

MALAN



9.1000/20

(B)

9. 1000

A.S. 1120

ART. 9

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6 sostituire le parole: "l'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso" con le seguenti: "*, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*"), gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso";

b) *dopo il comma 11 inserire il seguente:*

11-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni di euro, all'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di governo dell'Unione Europea sull'occupazione giovanile e dell'Asia - Europe Summit che si terranno in Italia nel 2014. Le spese per l'organizzazione dei vertici sono escluse dall'applicazione dei limiti di spesa di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

c) *dopo il comma 27 aggiungere i seguenti commi:*

27-bis. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, e rafforzare la dotazione di infrastrutture e servizi, al Comune di Lampedusa e Linosa sono assegnati 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) stanziata dalla presente legge per gli anni 2014-2020. Entro il 31 marzo 2014, il Comune di Lampedusa e Linosa, nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal presente comma, presenta al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che lo istruisce, un piano di interventi in materia di incremento dell'efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica. Il piano degli interventi strategici, istruito positivamente, su proposta del Ministro per la coesione territoriale è presentato al CIPE, che lo approva in una riunione cui partecipa il Presidente della regione Siciliana. Il Piano prevede altresì specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi nonché misure idonee a rafforzare la capacità amministrativa del comune. Il comune di Lampedusa e di Linosa può richiedere all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. di fornire, sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere con il predetto Dipartimento, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, la necessaria assistenza tecnica per la definizione del Piano e per l'attuazione degli interventi approvati dal CIPE, anche mediante il ricorso alle misure di accelerazione di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e di quelle di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le agevolazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono riconosciute, a valere sulle risorse individuate dal medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del Comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

27-ter. Al fine di consentire le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO).

27-quater. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del dieci per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione. Le misure alternative di contenimento della spesa di cui al primo periodo non possono prevedere l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente né deroghe alle vigenti disposizioni in tema di personale, con particolare riferimento a quelle comportanti risparmi di spesa. Il rispetto di quanto previsto dal presente comma è asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorità.

27-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115 della citata legge n. 228 del 2012 relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014.

27-sexies. All'articolo 11 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

" 19- bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, entro il 28 febbraio 2014, sono altresì individuate, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, le fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza internazionale, le eccezionali capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, possono dotarsi di forme organizzative speciali, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.100. Tali fondazioni adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, e in deroga al comma 15, lettera a), punto 2) e lettera b), del presente articolo".

27-septies. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in fine, è aggiunto il seguente comma: "Per i contratti di locazione passiva degli immobili di cui al comma primo, i limiti temporali indicati all'articolo 12, comma 2 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono raddoppiati, se nel contratto è inserita la clausola di acquisto dell'immobile locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente."

27-octies. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, i consigli di amministrazione di SICOT - Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. e di Consip S.p.A., entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano l'assemblea per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SICOT

S.r.l. in Consip S.p.A.. Dal momento dell'attuazione dell'incorporazione, la convenzione attualmente in essere tra la SICOT S.r.l. e il Ministero dell'economia e delle finanze è risolta e le attività previste dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal Ministero, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, a Consip S.p.A., secondo modalità in grado di limitare esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro l'accesso ai dati e alle informazioni trattati. Le operazioni compiute in attuazione del primo periodo sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

27-nonies. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata. Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo le procedure e ai sensi del successivo comma 12. Entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, la società trasferitaria provvede a deliberare la messa in liquidazione della società.";

b) il primo periodo del comma 12 è sostituito dal seguente: "Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della società, si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro 90 giorni, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita.".

27-decies. Per assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall'adeguamento tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, per la tracciabilità delle vendite e delle rese, è differito al 31 dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta di cui al medesimo comma è riconosciuto per l'anno 2014.

27-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 4, della presente legge, sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Le somme destinate per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle suddette disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

27-duodecies. Ai fini del mantenimento, per il triennio 2014-2016, del regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali, in scadenza al 31 dicembre 2013, il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad applicarsi la disciplina introdotta dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'arma e combattentistiche.

27-terdecies. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n.

103, ai fini dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48.";

27-quaterdecies. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito della propria autonomia, dei principi di contenimento della spesa di cui agli articoli 11 e 12. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

27-quinquiesdecies. A decorrere dall'anno 2014, la quota delle risorse di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da attribuire alle Regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, è ripartita annualmente tra le Regioni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla predisposizione del decreto di cui al periodo precedente sulla base di una proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente. Le singole Regioni provvedono all'assegnazione delle rispettive quote determinate ai sensi del primo e del secondo periodo agli enti da esse vigilati. Le risorse di cui al presente comma, attribuite alle Regioni e agli enti da esse vigilati, non possono essere destinate a finalità diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i cui oneri dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse.

27-sexiesdecies. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "al di sopra della soglia di rilievo comunitario" sono soppresse.

27-septiesdecies. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015 tale ultima quota è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria».

Conseguentemente,

All'articolo 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) comma 6, dopo le parole "compensi professionali liquidati" inserire le seguenti: " esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte"

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 14, sostituire le parole "20 milioni" e " 50 milioni" rispettivamente con le parole " 10 milioni " e "40 milioni".

b) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. "Al fine di incrementare la costituzione di parte civile dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati tributari, di assicurare l'assistenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione obbligatoria, nonché di garantire l'indispensabile attività di consulenza in via breve in favore dell'Unità tecnica amministrativa ex art. 15 dell'DPCM n. 3920 del 2011 in relazione all'imponente contenzioso in gestione, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente, ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014. In dipendenza di tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attività di consulenza, la citata Unità è autorizzata ad avvalersi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo".

Conseguentemente,
alla Tabella A apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2014: - 845

2015: - 845

2016: - 845.

Ministero della Salute:

2014: - 3.000

IL GOVERNO



NEL TECMA

9. 1000

AS 1120

Relazione tecnica

Articolo 9, modifiche al comma 6 – La disposizione precisa che gli incentivi del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria sono erogati in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis").
La modifica non comporta effetti per la finanza pubblica.

Il **comma 27-bis** assegna al Comune di Lampedusa e Linosa un contributo straordinario per consentire di fronteggiare, rafforzando la dotazione infrastrutturale, la attuale situazione socio-economica conseguente all'afflusso di migranti. Il contributo è finalizzato alla realizzazione di interventi infrastrutturali, sulla base di un piano che dovrà essere approvato dal CIPE. Il contributo è pari a 20 milioni per il periodo 2014-2016 la cui articolazione temporale sarà stabilita dal CIPE. La copertura è a carico della quota nazionale del Fondo di sviluppo e coesione e **quindi non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

La **seconda parte del comma 27-bis** prevede che la Zona franca urbana (ZFU) del Comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall'articolo 23 comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, possa accedere alle risorse del Piano d'azione e coesione stanziato, ai sensi dell'art. 37 d.l. del decreto-legge n. 179/2012, per le sole ZFU individuate nella delibera CIPE 14/2009. **La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.** Non sono infatti previsti stanziamenti aggiuntivi, ma in virtù di questa disposizione, il Comune di Lampedusa e Linosa è ammesso a partecipare alla ripartizione del plafond disponibile che attualmente è pari, fatto salvo il cofinanziamento della Regione Siciliana, pari a 184,7 milioni di euro per le Zfu siciliane, di cui 147 milioni a valere sul Piano di Azione e Coesione e 37,7 milioni rivenienti dalle risorse ex d.lgs. n. 112/1998.

Articolo 9, Comma 27-ter - L'art. 92, comma 1, della legge n. 388 del 2000 ha istituito il Centro nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) e ha assegnato al medesimo Centro un contributo annuo di 20 miliardi di lire (corrispondenti a €10.329.137,98) per ciascuno degli anni 2001 e 2002 per la realizzazione della struttura.

La legge n. 289/2002 art. 52, comma 21, al fine di potenziare le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, ha riconosciuto al CNAO l'assegnazione di fondi per l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e, per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'art. 52, sopra citato, il decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006.

Va a questo punto osservato che, a seguito delle numerose variazioni negative di bilancio introdotte nel corso degli anni dalle leggi finanziarie, gli stanziamenti previsti dalla norma istitutiva del

CNAO, sono stati così ridotti: nel 2002 il finanziamento non è stato erogato, fino a subire, a partire dal 2011, una decurtazione di quasi il 50% (il bilancio di previsione dello Stato – anni 2012/2014 prevede per il finanziamento CNAO solo € 5.251.791,00 rispetto ai € 10.000.000 statuiti dalla L.248/2005).

Nel 2013 lo stanziamento di bilancio assestato concernente il CNAO è pari a circa € 5,9 milioni, nessun contributo è previsto per gli anni successivi.

La proposta normativa in esame ha, pertanto, lo scopo di consentire la conclusione delle procedure di sperimentazione dei fasci di ioni di carbonio e di protoni, avviata dal novembre 2012 con il trattamento di 56 pazienti, e di approvazione dei protocolli terapeutici, destinando al medesimo Centro la quota di 3 milioni di euro per il 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta normativa in esame, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero della salute per il medesimo.

A sostegno della proposta normativa in esame va segnalato che il CNAO è il secondo Centro adroterapico in Europa e pertanto, grazie anche alla Direttiva 2011/24/UE del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, come noto in fase di recepimento da parte del Ministero della salute, ha alte potenzialità di attrarre pazienti dall'estero, rendendo il proprio bacino d'utenza più ampio rispetto a quello nazionale, e conseguentemente di reperire ulteriori entrate derivanti dai rimborsi da parte degli Stati membri dell'UE per le prestazioni erogate.

Articolo 9, Il comma 27-quater La norma è volta a dare applicazione a quanto previsto dalle leggi istitutive, da un lato, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (legge n. 287/1990), e, dall'altro, delle Autorità indipendenti di regolazione dei servizi di pubblica utilità (l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui alla legge n. 481/1995; l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge n. 249/1997; l'Autorità di regolazione dei trasporti di cui alla legge n. 214/2011, di conversione del decreto-legge n. 201/2011). Tali leggi, infatti, stabiliscono espressamente, per ciascuna delle suddette Autorità, che a queste è riconosciuta una piena autonomia contabile (cfr. articolo 10, comma 6, legge n. 287/1990; articolo 2, comma 27, legge n. 481/1995; articolo 1, comma 9, legge n. 249/1997; articolo 37, comma 1, legge n. 214/2011, che rinvia alla precitata legge n. 481).

In particolare, l'emendamento proposto mira a consentire alle Autorità indipendenti ricomprese nel suo ambito applicativo di accompagnare l'equilibrato e corretto sviluppo dei settori economici con adeguati livelli di regolazione e controllo, anche tramite l'adozione di misure gestionali di contenimento della spesa alternative che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del dieci per cento rispetto gli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi dell'entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.

Viene, altresì, previsto il divieto di introdurre, attraverso le citate disposizioni alternative, deroghe sia alla vigente normativa in tema di personale che al divieto di utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.

In definitiva, tale previsione migliora gli obiettivi di finanza pubblica e i relativi saldi garantendo, al contempo, il rispetto dell'autonomia finanziaria e indipendenza sia dell'Autorità antitrust sia dei Regulatori di settore sancito anche a livello sovranazionale.

Articolo 9, Comma 27-quinquies – la disposizione ha carattere strettamente ordinamentale e, in quanto tale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Si precisa, comunque, che i compensi dei commissari straordinari sono già stanziati nel bilancio dei rispettivi enti ai fini dell'erogazione ai corrispondenti organi ordinari e che la gestione commissariale produce, anzi, un risparmio di spesa atteso il minor numero dei commissari rispetto a quello dei componenti degli organi ordinariamente costituiti.

Articolo 9, comma 27-sexies Prevede l'individuazione, da parte del MIBACT di concerto con il MEF, delle fondazioni lirico-sinfoniche che - per le loro peculiarità storiche, artistiche e gestionali - possono dotarsi di forme organizzative speciali. La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari.

Articolo 9, comma 27-septies ha come finalità quella di superare il limite temporale (9 anni) previsto dalla vigente normativa per i contratti di affitto stipulati dall'Amministrazione degli Affari Esteri per gli immobili da destinare a sedi di rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituti di cultura e residenze ubicati all'estero.

Detta proposta – intervenendo sull'art. 12 del RD 2440/1923 - consente una diminuzione della spesa mediante l'utilizzo di contratti con previsioni temporali più lunghe che includano anche la possibilità di acquisire la proprietà (locazioni con patto di riscatto).

La modifica all'art. 12, comma 2 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 consentirebbe all'amministrazione degli esteri di avvalersi di soluzioni più convenienti disciplinate dalla normativa locale.

In molti Paesi infatti esistono formule contrattuali di locazione con patto di riscatto opzionale che consentono – mediante l'esercizio dell'opzione – la possibilità di diventare proprietari dell'immobile, recuperando gli oneri per i canoni di fitto già corrisposti; ciò consentirebbe il recupero di risorse mediante investimento (attualmente spese senza alcun ritorno). Queste formule tuttavia di solito sono utilizzabili in contratti di durata temporale più ampia dei 9 anni previsti dal RD n. 2440/1923. La nuova disposizione non consente il ricorso a contratti di leasing finanziario.

La disposizione in esame non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9, comma 27-octies prevede la fusione per incorporazione della società SICOT - Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. nella società CONSIP S.p.A., essendo entrambe le società in house e partecipate interamente dal MEF.

Le attività di supporto prestate dalla SICOT al Dipartimento del Tesoro, per la gestione delle partecipazioni azionarie detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze e per l'attuazione dei processi di privatizzazione, svolte ai sensi dell'art. 63, comma 6, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e regolate dalla convenzione in essere tra MEF e Sicot possono essere affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze a CONSIP S.p.A. che, ai sensi di legge e di Statuto, può svolgere le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale e secondo modalità in grado di limitare l'accesso ai dati ed alle informazioni trattate esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro.

La norma, fermo restando l'interesse generale al mantenimento delle funzioni svolte dalla Sicot, è volta ad una razionalizzazione dell'assetto delle partecipazioni detenute dal MEF, anche al fine di realizzare economie di scala.

La proposta non comporta oneri a carico della finanza pubblica ma potrebbe far realizzare risparmi di spesa, allo stato non quantificabili, grazie ad un più flessibile utilizzo delle figure professionali necessarie al supporto del Ministero nella gestione delle partecipazioni, nell'ambito della nuova convenzione che potrà essere stipulata con Consip.

In merito, poi, all'esenzione da tutte le imposte delle operazioni effettuate in attuazione di tale norma, si evidenzia che tale esenzione configura una rinuncia a maggior gettito e, pertanto, non si ascrivono effetti.

Articolo 9, comma 27-nonies mira a modificare i commi 11 e 12, quest'ultimo limitatamente al primo periodo, dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, che disciplinano la messa in liquidazione di Cinecittà Luce S.p.A., di cui all'art. 5-bis del decreto-legge n. 118/1993, convertito dalla legge n. 202/1993, e il trasferimento della stessa a Fintecna o a sua società controllata.

L'attuale norma, infatti, ha posto in evidenza notevoli criticità applicative e interpretative che si intendono superare con le modifiche proposte.

In particolare, con il nuovo comma 11:

- si stabilisce che il trasferimento della partecipazione a Fintecna o a sua controllata è antecedente alla messa in liquidazione della società e deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla di entrata in vigore della presente legge. La fissazione di tale termine è finalizzata a permettere la conclusione delle procedure di assunzione dei dipendenti di Cinecittà da parte del MIBAC, come previsto dal comma 13 del medesimo articolo ;

- si chiarisce che il corrispettivo di tale trasferimento, che la società trasferitaria dovrà corrispondere al MIBAC (se positivo) è determinato sulla base della stima del valore della liquidazione fatta dai periti nominati, ai sensi del successivo comma 12;

- si elimina la previsione di un rendiconto finale "provvisorio" da redigere a cura degli organi societari di Cinecittà, rinviando direttamente al collegio dei periti, previsto dal comma 12, la valutazione e stima della partecipazione societaria ceduta; si prevede un termine per la messa in liquidazione da parte della società trasferitaria.

Le modifiche del comma 12, coerentemente con il nuovo comma 11, sono volte ad eliminare il riferimento alla situazione economico patrimoniale, che doveva essere redatta dagli organi della società Cinecittà prima del trasferimento della stessa.

La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica perché si limita a modificare alcuni aspetti procedurali di un processo già previsto dalla vigente normativa.

Articolo 9, comma 27-decies, nel disporre il differimento al 31 dicembre 2014 del termine entro il quale gli operatori devono assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, provvede al conseguenziale differimento del periodo di fruizione del credito d'imposta.

A tale riguardo, va preliminarmente evidenziato che tale credito non ha avuto alcuna applicazione concreta e, conseguentemente, non ha generato ad oggi alcun onere finanziario.

Infatti, la disciplina di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 non era direttamente applicativa, disponendo che il credito d'imposta fosse finanziato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2012, a valere sui risparmi derivanti da una pregressa regolazione debitoria con Poste Italiane, da accertare con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il quale si sarebbero dovuti altresì definire "le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del

presente articolo, anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta ai fini del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio."

Le risorse destinate alla sua copertura finanziaria derivavano dalla conclusione del complesso iter di accertamento dei risparmi effettivi conseguiti in ragione dell'applicazione dell'art. 56 della legge n. 99/2009, come interpretato dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 63/2012, che ha stabilito le tariffe di riferimento per il calcolo e la liquidazione dei rimborsi a Poste Italiane relativamente ai primi tre mesi dell'anno 2010. In relazione a tale esigenza, risultavano già stanziati nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri 50 milioni di euro, ai sensi dell'art. 10-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 194/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2010.

Tale stanziamento non è stato ancora utilizzato a causa delle difficoltà applicative concernenti le tariffe postali di riferimento, poi risolte dalla disposizione di cui al citato art. 4 del decreto-legge n. 63/2012.

La complessa vicenda si sta concludendo in questi giorni, con la determinazione del *quantum* dovuto a Poste Italiane rispetto ai 50 milioni già previsti in bilancio; in particolare, è stato definito che il risparmio congiuntamente stimato dovrebbe attestarsi intorno ai 5 milioni di euro. La differenza - appositamente richiamata dal fondo delle partite perente del bilancio della PCM - sarà corrisposta a Poste Italiane entro dicembre 2013.

Soltanto in quel momento sarà possibile adottare il provvedimento di accertamento dei risparmi conseguiti e, successivamente, il DPCM, da adottarsi di concerto con il MEF, che definirà condizioni, termini e modalità di applicazione del presente credito di imposta di cui all'art. 4 sopra richiamato, con il successivo versamento in conto entrate di tali risparmi al fine attivare concretamente il credito di imposta predetto.

Ad integrazione delle risorse così accertate, si aggiungeranno quelle rinvenienti dall'applicazione del comma 27-undecies del testo in esame, fermo restando il tetto massimo di spesa già stabilito in 10 milioni di euro dalla disciplina vigente.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono può, pertanto, affermarsi che il differimento del credito di imposta già contemplato dal decreto-legge n. 63/2012 non genera per la finanza pubblica alcun nuovo onere suscettibile di determinare l'obbligo di copertura, trattandosi di risorse già stanziare e presenti nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 9, comma 27-undecies dispone - a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'articolo 17, comma 4 - l'abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e la destinazione delle risorse ivi stanziare per l'anno 2014, come rideterminate dal predetto DPCM, all'incremento della dotazione del credito d'imposta per la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. Le norme di cui si dispone l'abrogazione recavano l'istituzione di un credito d'imposta per lo sviluppo di piattaforme telematiche (destinate alla distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali), che non ha trovato alcuna concreta attuazione, anche in ragione della eccessiva indeterminazione della fattispecie e dei criteri per il riconoscimento dell'agevolazione.

Articolo 9, comma 27-duodecies dispone l'ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2016, dell'attuale quadro regolatorio del sistema di "tariffe postali massime" applicabili alle spedizioni dei prodotti editoriali. La proroga in argomento è finalizzata ad evitare che la "disapplicazione" del

regime del finanziamento pubblico delle agevolazioni tariffarie postali praticate alle imprese editoriali –disposta originariamente dal 1° settembre 2010 sino al 31 dicembre 2012 dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, e prorogata sino al 31 dicembre 2013 dall'art. 21, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 – non sia più operante dal 1° gennaio 2014, con la conseguenza di ripristinare il previgente sistema di rimborso a carico dell'erario. Con la proroga rimane operante l'attuale meccanismo di determinazione delle tariffe massime praticabili agli editori – introdotto dal citato decreto legge n. 125 del 2010 – che si impernia sulla competenza del Ministro per lo sviluppo economico che provvede alla determinazione con decreto di concerto con il Ministro dell'economia, senza oneri a carico del bilancio statale. Con lo stesso comma si provvede a prorogare, per il medesimo arco temporale, la disposizione, pure introdotta dal citato decreto legge n. 125 del 2010, che ha esteso l'operatività delle "tariffe massime applicabili" alle spedizioni effettuate dalle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, anche qui sino al 31 dicembre 2013.

Articolo 9, comma 27-tresdecies provvede a prorogare l'operatività dei criteri stabiliti dal D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48 per l'attribuzione dei contributi annuali alla stampa periodica edita e distribuita all'estero, previsti dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416; la proroga si rende indispensabile, posto che il complesso iter di approvazione del nuovo regolamento di settore, previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, non si è ancora concluso (lo schema di DPR è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2013); con la proroga della previgente disciplina regolamentare, viene resa pertanto possibile l'erogazione dei fondi già stanziati dall'art. 1-bis del DL n. 63/2012 (2 milioni di euro).

Articolo 9, comma 27-quattordices stabilisce che la Banca d'Italia debba attenersi ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa, allo stesso modo cui è soggetto il settore del pubblico impiego ed il sistema previdenziale sulla base di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del disegno di legge di stabilità 2014.

Dal presente emendamento non derivano effetti finanziari tenuto conto che la Banca d'Italia è fuori dal perimetro della Pubblica amministrazione ed in ogni caso trattasi di principi di contenimento della spesa e quindi virtuosi.

Articolo 9, comma 27-quinquedecies non determina oneri a carico della finanza pubblica essendo finalizzato a disciplinare il riparto di risorse già previste a legislazione vigente.

Articolo 9, comma 27-sexdecies intende modificare la disposizione che prevede che le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, eliminando il riferimento esclusivo alle acquisizioni di acquisti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Sulla base dell'articolo 29 attualmente vigente, infatti, Consip può fornire il

proprio supporto alle dette amministrazioni solo con riferimento alle acquisizioni di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Si rappresenta, tuttavia, che l'attività di centrale di committenza disciplinata dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, può esplicarsi anche in riferimento alle acquisizioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. In particolare, la possibilità di svolgere nell'ambito della collaborazione fra l'amministrazione e Consip relativa alle attività di centrale di committenza, sia attività relative alle acquisizioni di importo superiore che inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, garantirebbe una maggiore efficienza del rapporto collaborativo.

Si rappresenta, inoltre, che tale modifica garantirebbe, altresì, una maggiore coerenza fra il primo e il secondo comma dell'articolo 29, in considerazione del fatto che il detto secondo comma prevede la possibilità per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale di avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, senza circoscrivere l'ambito oggettivo di tale collaborazione alla acquisizioni di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Si evidenzia che il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, dallo svolgimento da parte di una centrale di committenza anche delle acquisizioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché dall'efficientemente del rapporto collaborativo fra amministrazione e centrale di committenza deriva una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione degli effetti di razionalizzazione e semplificazione dei processi di acquisto, della riduzione dei tempi e dei costi delle procedure nonché delle economie di scala realizzabili mediante l'aggregazione dei fabbisogni.

In tal modo sarà possibile ottenere anche per gli acquisti sotto la soglia di rilievo comunitaria risparmi di spesa, sia pure quantificabili a consuntivo.

Articolo 9, comma 27-septiesdecies è volto a consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari il perfezionamento del percorso formativo entro il 31.12.2014 e nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. Al fine di garantire la neutralità finanziaria viene previsto che la destinazione della predetta quota di 7,5 milioni di euro ad incentivazione del personale degli uffici giudiziari sia posticipata dall'anno 2014 all'anno 2015. La misura è pertanto volta a prorogare il regime in vigore nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari che di detto personale si avvalgono.

Articolo 11, comma 6 La disposizione è intesa a garantire una soglia minima di compenso integrale spettante ai professionisti escludendo dalla riduzione, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte. La disposizione comporta minori risparmi per circa 8 milioni di euro in ragione d'anno. La copertura è reperita mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alla revisione del catasto (art. 9, comma 14 del DDL di stabilità).

Articolo 11, comma 9-bis. La disposizione è intesa a consentire l'assunzione, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, di n. 11 procuratori dello Stato, al fine di potenziare gli impegni connessi alle diverse linee di attività dell'Avvocatura dello Stato ed in particolare per l'incremento delle ipotesi di costituzione di parte civile, nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate, nei processi penali aventi ad oggetto reati tributari

Il costo complessivo annuo per i nuovi assunti è pari ad euro 844.440,52 complessivi a decorrere dall'anno 2014 (€ 76.767,32 costo unitario per procuratore dello Stato per 11 unità).

Non sussistono nuovi o maggiori oneri discendenti dalla previsione della consulenza in via breve presso l'Unità tecnico-amministrativa, ex art. 15 dell' OPCM n. 3920 del 2011, in quanto la stessa avviene nel limite delle risorse finanziarie disponibili.


L'onere di 845.000,00 annui a decorrere dall'anno 2014 trova copertura mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

23 NOV. 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato



A condizione che all'articolo 9, comma 14 dell'emendamento in esame le parole "10" e "40" siano sostituite da "12" e "42". Ciò in relazione alla nuova quantificazione dell'onere


AS 1120

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 10.1000

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, all'articolo 9, al comma 13, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: " 55 milioni euro".

BONFRISCO



CERONI

MANDELLI

MILO

MALAN

10.1000/1

AS 1120

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 10.1000

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, all'articolo 9, al comma 13, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: " 55 milioni euro".

BONFRISCO



CERONI

MANDELLI

MILO

MALAN

10-1000/2

As 1120

Emendamento all'emendamento del Governo 10.1000

Al comma 13, dopo la lettera m) inserire la seguente:

m-bis. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è soppresso;

b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dal seguente: "2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'Interno".

Sen. Comaroli, Sen. Bitonci



10.1000/3

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 10.1000

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

<< 13-bis. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio. >>

Enosi (CEPONI)

10.1000/4

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è finalizzata – in attuazione della decisione della Commissione europea C(2012)8230final del 20 novembre 2012 - a precisare che la durata dell'affidamento a Poste Italiane del servizio di interesse economico generale (SIEG) relativo agli invii elettorali deve essere pari a quella dell'affidamento del servizio postale universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio.

Il servizio di recapito degli invii elettorali è stato affidato a Poste Italiane (all'epoca Amministrazione postale) dalla Legge 10 dicembre 1993 n. 515 in materia di "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica" (artt. 17 e 20).

Nella richiamata decisione su gli aiuti di Stato per la fornitura del servizio universale e per le tariffe agevolate nel periodo 2009-2011, la Commissione europea ha chiaramente identificato (par.21) il servizio di recapito degli invii elettorali come servizio di interesse economico generale (SIEG) riconoscendo che la L. n. 515/93 rappresenta il framework giuridico per le integrazioni dovute a Poste Italiane a fronte dell'applicazione di tariffe agevolate ai candidati politici e che il meccanismo di compensazione prevede che lo Stato copra esattamente l'onere che la missione genera, pari alla differenza tra le tariffe piene e la tariffa ridotta pagata dagli editori (par. 18). Al riguardo la Commissione Europea ha giudicato completo e corretto il quadro normativo di conferimento del SIEG in esame, con riferimento agli anni 2009-2011, ritenendo compatibili gli aiuti.

La stessa Commissione, tuttavia, alla luce del Framework 2012 sugli aiuti di Stato, ha specificato che per gli aiuti successivi al 2011 è necessario porre un limite temporale all'affidamento del servizio a Poste Italiane, proprio in considerazione di quanto ora previsto dal Framework.

In conformità con tale prescrizione, pertanto, la presente proposta emendativa soddisfa la richiesta della Commissione europea di avere una durata certa del SIEG in esame.

10.1000/4

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 10.1000

Conseguentemente

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

<< 14-bis. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio. >>

*Cecconi
Cecconi*

10.1000/5

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è finalizzata – in attuazione della decisione della Commissione europea C(2012)8230final del 20 novembre 2012 - a precisare che la durata dell'affidamento a Poste Italiane del servizio di interesse economico generale (SIEG) relativo agli invii elettorali deve essere pari a quella dell'affidamento del servizio postale universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio.

Il servizio di recapito degli invii elettorali è stato affidato a Poste Italiane (all'epoca Amministrazione postale) dalla Legge 10 dicembre 1993 n. 515 in materia di "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica" (artt. 17 e 20).

Nella richiamata decisione su gli aiuti di Stato per la fornitura del servizio universale e per le tariffe agevolate nel periodo 2009-2011, la Commissione europea ha chiaramente identificato (par.21) il servizio di recapito degli invii elettorali come servizio di interesse economico generale (SIEG) riconoscendo che la L. n. 515/93 rappresenta il framework giuridico per le integrazioni dovute a Poste Italiane a fronte dell'applicazione di tariffe agevolate ai candidati politici e che il meccanismo di compensazione prevede che lo Stato copra esattamente l'onere che la missione genera, pari alla differenza tra le tariffe piene e la tariffa ridotta pagata dagli editori (par. 18). Al riguardo la Commissione Europea ha giudicato completo e corretto il quadro normativo di conferimento del SIEG in esame, con riferimento agli anni 2009-2011, ritenendo compatibili gli aiuti.

La stessa Commissione, tuttavia, alla luce del Framework 2012 sugli aiuti di Stato, ha specificato che per gli aiuti successivi al 2011 è necessario porre un limite temporale all'affidamento del servizio a Poste Italiane, proprio in considerazione di quanto ora previsto dal Framework.

In conformità con tale prescrizione, pertanto, la presente proposta emendativa soddisfa la richiesta della Commissione europea di avere una durata certa del SIEG in esame.

10.1000/5

①

10. 1000
1

A.S. 1120

Emendamento all'articolo 10

I commi 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

"12. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'art. 73, secondo comma, del D.P.R. n. 361 del 1957, all'art. 22, comma 6, del decreto legislativo n. 533 del 1993 e all'art. 2, primo comma, lettera c), della legge n. 240 del 1976, la parola: "martedì" è sostituita dalla seguente: "lunedì"; all'art. 5, primo comma, lettera b), le parole: "martedì successivo, con inizio alle ore dieci" sono sostituite dalle seguenti: "lunedì successivo, con inizio alle ore 14"; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole "alle ore 8 del martedì" sono sostituite dalle seguenti "alle ore 14 del lunedì" ed alla medesima lettera c), le parole "entro le ore 16" sono sostituite dalle seguenti "entro le ore 24" e le parole "entro le ore 20" sono sostituite dalle seguenti "entro le ore 10 del martedì".

13. Al fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 11:

- a) all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo periodo, le parole "in occasione della convocazione dei comizi elettorali" sono sostituite dalle parole "con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio";
- b) all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole "nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dal comma 8-bis del presente articolo";
 - 2) dopo l'ottavo comma, è inserito il seguente: "8-bis. L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento.";
- c) l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, è abrogato;
- d) all'articolo 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, le parole "50 ore" e "70 ore" sono rispettivamente sostituite da "40 ore" e "60 ore" e le parole "dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse" sono sostituite dalle seguenti "dal cinquantesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data";
 - 2) al comma 2, le parole "con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti "con determinazione da adottare preventivamente" e le parole "per il periodo già decorso" sono soppresse;
 - 3) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "quattro mesi".
- e) all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1970, n. 570, il secondo comma è sostituito dal seguente "Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno

elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva.”;

- f) all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 4 è abrogato;
- g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. E' abrogato l'articolo 9 del d. P. R. 8 settembre 2000, n. 299;
- h) alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) all'articolo 1, è abrogato il secondo comma;
 - 2) all'articolo 2, primo comma, al primo periodo sono soppresses le parole "ed al secondo" ed è soppresso il secondo periodo; il numero degli spazi di cui al secondo comma è ridotto ad almeno 3 e non più di 5 nei comuni da 3001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 500.000 abitanti.
 - 3) all'articolo 4, sono abrogati il primo, il secondo ed il terzo comma ;
 - 4) all'articolo 5, le parole "agli articoli 3 e-4" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3";
- i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione;
- l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n.46, il secondo periodo è soppresso;
- m) con decreto del Ministro dell'interno, non avente natura regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi modelli di schede per le elezioni comunali, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale, al fine di evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose. All'articolo 72, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "al cui fianco" sono sostituite dalle seguenti "sotto ai quali".

su quale
Autore
M

3

Motivazione

Fermo restando l'obiettivo della riduzione di 100 milioni di euro, a decorrere dal 2014 dal "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum", con l'emendamento in esame vengono introdotte le necessarie disposizioni per dare piena operatività al principio della riduzione da due ad una delle giornate di votazione, nonché per la revisione di alcune delle principali voci di spesa, statali e comunali, per le consultazioni elettorali.

In particolare con il nuovo comma 12 del disegno di legge si chiarisce che la modalità di svolgimento delle elezioni sulla sola giornata della domenica si applica anche nell'ipotesi di svolgimento non contestuale delle elezioni e dei referendum. Con l'occasione, disponendo espressamente la votazione in un solo giorno in tutte le consultazioni elettorali e referendarie, risulta opportuno prevedere il prolungamento di un'ora dell'orario di votazione (dalle 22 alle 23) per evitare, almeno in parte, i rilevanti disagi nelle operazioni dei seggi elettorali che si verificarono in occasione delle elezioni politiche e amministrative del 13 maggio 2001. Tale ora di votazione in più si rende necessaria al fine di tentare di contenere il fenomeno delle prevedibili file nelle ore serali al rientro dal fine settimana primaverile o estivo. Ai fini dell'attuazione del principio dell'"Election in one day" si introducono le modifiche ai testi unici elettorali necessarie ad adeguare i tempi del procedimento di votazione e di scrutinio al voto in una unica giornata, riportando tale disciplina a quella in vigore prima dell'introduzione, con legge n. 62 del 2002, del lunedì di votazione.

Il nuovo comma 13 reca gli interventi di revisione della spesa elettorale aventi ad obiettivo la distribuzione e l'assorbimento di quel taglio tra le diverse componenti della c.d. "macchina elettorale" previsto dal comma 11.

In particolare, con la lettera a) si modifica il secondo periodo dell'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevedendo che il decreto interministeriale di determinazione della spesa massima per le consultazioni venga adottato con cadenza triennale ed entro il 31 gennaio del primo anno, anziché in occasione di ogni consultazione. Ciò, al fine di semplificarne la procedura di adozione, consentendo una tempestiva ripartizione e comunicazione ai comuni delle risorse effettivamente assegnate (in anticipo rispetto alle elezioni), affinché i comuni, a loro volta, possano adottare immediatamente tutte le misure organizzative per rientrare nei limiti del "budget" previamente assegnato.

Alla lettera b) si prevede di integrare la disposizione di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136 - che fissa il principio in base al quale tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum sono a carico dello Stato - con la doverosa precisazione del contenimento di tali oneri nei limiti massimi fissati a norma della legislazione vigente, come integrata dalla presente legge di stabilità.

Infatti, con la stessa lettera a), si propone di inserire, dopo l'ottavo comma del citato articolo 17 della legge n. 136/76, il comma 8-bis, prevedendo la determinazione, con decreto del Ministero dell'Interno, di importi massimi da rimborsare a ciascun comune (ad eccezione degli onorari per i componenti dei seggi elettorali, già determinati per legge) nei limiti delle risorse complessivamente assegnate e sulla base di parametri per sezioni elettorali e per elettori. Il peso di ciascun parametro, sulla base del quale viene effettuato il riparto delle risorse da assegnare ai comuni, è fissato nella misura del 40 per cento per il numero di sezioni elettorali e del 60 per cento per il numero degli elettori, con una maggiorazione del 40 per cento in favore dei comuni che hanno fino a tre sezioni elettorali. Detta maggiorazione del 40 per cento è, comunque, contenuta nell'importo complessivo da ripartire.

La proposta mira ad assicurare il contenimento delle spese statali da rimborsare ai comuni, nei limiti delle risorse a tal fine assegnate, eliminando la notevole differenza dei costi medi sostenuti dai comuni in occasione di precedenti consultazioni.

Alla lettera c) si propone la soppressione dell'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, a norma del quale, dal 2002, sono stati posti a carico dello Stato i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della votazione nella giornata del lunedì. Detti oneri riguardano sia la maggiorazione, pari a 150 euro a sezione, derivante dall'adeguamento degli onorari spettanti ai componenti dei seggi (art. 3 legge n. 62 del 2002), sia l'aumento del numero di cabine in dotazione a ciascun seggio, fissato in quattro (art. 2 legge n. 62 del 2002). Per

effetto di tale disposizione, detti oneri risultano tuttora a carico dello Stato, anche in occasione di elezioni amministrative, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 136/76.

Si ritiene, ora, che l'attribuzione di tali oneri allo Stato non trovi più giustificazione alla luce dello svolgimento delle consultazioni in un'unica giornata; la proposta di abrogazione riattribuisce, quindi, alle amministrazioni per conto delle quali si svolgono le elezioni gli oneri loro spettanti a norma del citato articolo 17, con conseguente risparmio di spesa per lo Stato, in occasione di consultazioni amministrative, che può essere stimato in circa 2,5 milioni di euro l'anno (calcolato su un numero medio di circa 15 mila sezioni interessate annualmente alle elezioni locali).

Con la lettera d) si prevede la modifica dell'articolo 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, che disciplina le prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti dei comuni in occasione di consultazioni elettorali e che costituisce la voce di spesa più rilevante sostenuta dai comuni per gli adempimenti posti a carico.

In particolare, viene ipotizzata una riduzione da 50 a 40 del limite medio mensile di ore di straordinario che i dipendenti possono essere autorizzati ad effettuare, nonché di quello massimo individuale dalle attuali 70 a 60 ore mensili.

Inoltre, viene prevista una riduzione del periodo entro il quale può essere autorizzato il lavoro straordinario elettorale, considerando la tempistica degli adempimenti posti a carico dei comuni; in particolare, in luogo dell'attuale periodo (dal giorno di pubblicazione del decreto di convocazione dei comuni fino al trentesimo giorno successivo alla votazione), si prevede di poter svolgere lavoro straordinario dal 55° giorno antecedente la data della votazione, in coincidenza con l'inizio della revisione straordinaria delle liste, fino al 5° giorno successivo alla data della votazione stessa. Il periodo in questione viene, quindi, ridotto di circa trenta giorni, con conseguente, rilevante risparmio di spesa.

Le modifiche proposte al comma 2 del citato articolo 15 del decreto legge n. 8 del 1993 concernono un adeguamento della disposizione in conseguenza della riduzione del periodo di lavoro straordinario dei dipendenti comunali.

Per effetto delle predette modifiche, si può stimare, considerando anche la suddetta determinazione del limite massimo di spesa rimborsabile a ciascun comune, un risparmio sul costo del lavoro straordinario dei dipendenti comunali (che costituisce la voce più significativa dell'intera spesa da rimborsare ai comuni in occasione di elezioni di interesse statale) di circa 36 milioni di euro.

La modifica proposta al comma 3 dello stesso articolo 15 concerne la riduzione del termine perentorio entro il quale deve essere presentato, da parte dei comuni, il rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni, dagli attuali sei mesi (termine da ritenersi troppo ampio) ai più congrui quattro mesi. Tale modifica, pur non comportando riduzioni di spesa, tende a razionalizzare e ridurre i tempi della procedura di rimborso delle spese anticipate dai comuni, allineandoli con quelli della procedura di liquidazione dei rimborsi da parte delle Prefetture.

Con la lettera e) si disciplina il caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni comunali disponendo che il rinnovo delle consultazioni non avvenga più entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva ma rinviando lo stesso al primo turno elettorale utile.

La lettera f) abroga il comma 4 dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, che prescrive ai comuni, in ogni regione dove si svolgono elezioni regionali, di garantire per la sottoscrizione delle liste, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste stesse, l'apertura degli uffici per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì e di otto ore il sabato e la domenica.

La riduzione dell'orario di apertura comporterà il risparmio di risorse finanziarie, atteso che, fra l'altro, la maggior parte delle attività di autentica si concentra nei giorni immediatamente antecedenti la presentazione delle candidature.

Con la lettera g) si interviene ad abrogare l'articolo 9 del d. P. R. 8 settembre 2000, n. 299, recata le "Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa sulle consultazioni elettorali e referendarie, conseguenti alla istituzione della tessera elettorale permanente".

Ed invero, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, viene prevista, con una nuova disposizione, la riduzione del periodo di apertura dell'ufficio elettorale comunale dagli attuali cinque a due giorni antecedenti la elezione (dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata del voto). Ciò, in considerazione della notevole concentrazione delle richieste solo nei giorni immediatamente antecedenti le consultazioni.

5

si stabiliscono interventi per la riduzione delle spese di funzionamento degli uffici comunali in occasione delle elezioni, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei contributi statali agli enti locali.

La lettera h), in un'ottica di contenimento delle spese della pubblica amministrazione, mira a semplificare il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali, disciplinato dalla legge n. 212 del 1956 e successive modificazioni.

A tal fine, si prevede il superamento dell'attività di affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (cioè della propaganda "indiretta" effettuata dai cosiddetti "fiancheggiatori"); tale forma di propaganda non solo costituisce una costosa duplicazione di spazi per le affissioni, ma sovente finisce per essere svolta addirittura dalle stesse persone che già usufruiscono degli spazi di propaganda diretta.

Inoltre, si riducono gli spazi di propaganda diretta spettanti ai partiti che partecipano alle consultazioni, spazi che attualmente risultano essere di numero troppo elevato, agevolando, di fatto, la crescita esponenziale delle affissioni abusive. Ciò determina, tra l'altro, una diminuzione delle incombenze amministrative e delle conseguenti spese a carico delle Amministrazioni comunali, in particolare quelle per il montaggio e smontaggio dei tabelloni, per la defissione dei manifesti abusivi e per l'acquisto di nuovi tabelloni a causa del deterioramento dei precedenti.

Con la lettera i) si dispone che i presidenti di seggio siano preferibilmente scelti tra i residenti nel comune in cui ha sede l'ufficio elettorale di sezione. Tale disposizione trova la sua ratio nella necessità di evitare (ove ciò non sia impossibile) si pensi ai comuni piccoli che potrebbero non avere alcun residente iscritto nell'albo dei presidenti), la corresponsione dei trattamenti di missione, che sono dovuti ai presidenti non residenti nel comune del seggio in cui svolgono le funzioni.

Alla lettera j) è poi prevista la soppressione dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 1 aprile 2008, n. 49 convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 45, che stabilisce l'annotazione in apposito registro della presa in consegna e della restituzione dei telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini (che non possono essere introdotti nelle cabine elettorali).

La ratio di tale disposizione è da rinvenire nel risparmio della spesa per la stampa dei registri ma, soprattutto, nello snellimento e nella semplificazione delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

La lettera m) delegifica, al primo periodo, la procedura di definizione dei modelli di schede elettorali per le elezioni amministrative, prevedendo che queste siano fornite a cura del Ministero dell'Interno, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sulla base dei modelli descritti con decreto del Ministro dell'Interno, avente natura non regolamentare.

In questo modo, sempre nell'ottica della semplificazione, si intende utilizzare uno strumento più agile (appunto il decreto del Ministro dell'Interno) per poter apportare in tempi più rapidi eventuali, necessarie modifiche tecniche ai modelli di schede per le elezioni comunali; tali adempimenti, infatti, per loro natura, non richiedono la necessità dell'adozione di atti legislativi o regolamentari.

Con tale decreto verranno introdotte soluzioni grafiche più razionali nella collocazione dei contrassegni delle forze politiche partecipanti alle consultazioni comunali, soprattutto in presenza di un numero rilevante di liste ammesse nei comuni sopra 15.000 abitanti, ciò consentirà di evitare rilevanti oneri per la stampa delle schede e dimensioni sproporzionate delle stesse, tali da rendere difficoltosa l'espressione del voto da parte dell'elettore (come avvenuto recentemente in occasione delle elezioni comunali di Roma con la cd. scheda "lenzuolo").

Sempre al fine di conseguire risparmi nella stampa delle schede, con il secondo periodo, si modifica anche l'articolo 72, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo, nella scheda elettorale per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la collocazione dei contrassegni delle liste collegate con il candidato sindaco non più al fianco, ma al di sotto dell'apposito rettangolo che contiene il nominativo dello stesso candidato (utilizzando quindi in modo più razionale lo spazio interno alla scheda).

Per una complessivo e più dettagliata quantificazione dei risparmi attesi dalle disposizioni recate dal presente emendamento, stimabili orientativamente in 44,5 milioni di euro, si allega una scheda tecnica di riepilogo.

NEL. TEL. 10.1000

Relazione Tecnica all'emendamento art 10

Con la norma che si propone vengono specificate alcune misure che concorrono alla realizzazione dell'obiettivo di risparmio di spesa previsto dal comma 11 pari a 100 milioni di euro. Gli effetti di tali misure consentono di realizzare risparmi complessivi per 44,5 milioni di euro. In particolare le misure proposte si riferiscono:

- a) Alla modifica della disciplina della propaganda elettorale attraverso la riduzione degli spazi per la propaganda diretta e l'eliminazione della propaganda indiretta. Tale misura, che comporta minori spese da rimborsare ai comuni per l'acquisto di tabelloni e minori oneri per il loro montaggio e smontaggio, realizza risparmi pari a 4.000.000;
- b) Alla eliminazione della possibilità di nomina dei Presidenti di seggio non residenti nel comune. In tal modo vengono ridotti i trasferimenti ai Comuni dovuti ai rimborsi delle spese di viaggio e di vitto e alloggio ai presidenti residenti fuori comune, consentendo un risparmio di euro 1.000.000;
- c) Alla riduzione obbligo di apertura degli uffici comunali, alla fissazione del limite massimo di spesa da rimborsare a ciascun comune, alla riduzione di ore di straordinario individuali mensili dei dipendenti comunali e del periodo nel quale tale straordinario può essere autorizzato. Tale misura consente un risparmio di euro 36.000.000;
- d) Alla riduzione del formato delle schede elettorali e all'abolizione dei registri in dotazione presso i seggi impiegati per la registrazione delle tessere elettorali e dei cellulari depositati dai votanti. Tale misura contribuisce alla riduzione delle spese per stampati del Poligrafico dello Stato per euro 1.000.000;
- e) All'abrogazione degli oneri ex Legge n. 62/2002. Tale misura comporta un risparmio di spesa pari ad euro 2.500.000.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, dell' legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

23 NOV. 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato



A condizione che:

- alla lettera a) del comma 13, le parole "con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio" siano sostituite con le parole "entro il 31 gennaio di ogni anno";
- Si aggiunga alla fine la seguente lettera:

m-bis) Il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri nell'ambito delle attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa, individuano ulteriori criteri di revisione e razionalizzazione della spesa per le consultazioni elettorali

AS 1120

Subemendamento a em. 13.1000 Gov.

All'alinea, alla lettera a), anteporre la seguente:

0a) sopprimere il comma 9.

SEN. LANIECE

SEN. FRAVEZZI

SEN. PAR. 27A

13.1000/1

AS 1120


Emendamento 13.1000

Subemendamento

Al comma 11-bis, articolo 80 comma 1 ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "La presente deroga si applica subordinatamente al recepimento nelle Province della normativa in materia di costi e fabbisogni standard."

Lanzillotta, Marino



D'ONGHIA


13.1000/2

Subemendamento a em. 13.1000 Gov.

Dopo il comma 11-*bis*, inserire il seguente:

«11-*bis*.1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«117. Ciascuna delle due Province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale»;

b) dopo il comma 117, è inserito il seguente:

«117-*bis*. Con successiva intesa tra le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni Lombardia e Veneto e il Ministero per gli affari regionali vengono definiti:

- 1) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma precedente, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;
- 2) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;
- 3) le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-11 e 2012 dall'Organismo di Indirizzo e delle relative risorse.»;

c) i commi da 118 a 121 sono soppressi»;

Conseguentemente, al comma 11-*ter*, sostituire le parole: "di cui al comma 11-*bis*", con le seguenti:

«di cui ai commi 11-*bis* e 11-*bis*.1»

SEN. ZILLER

SEN. BERGER

SEN. FRAVETTI

SEN. PANICHI

13.1000/3

Sub emendamento all'emendamento 13.1000 dei Relatori

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire l'ultimo periodo del capoverso 10-ter con il seguente: "Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.";*
- b) *sostituire il capoverso 11-quater con il seguente: "11-quater. A decorrere dall'anno 2014, per le Province autonome di Trento e Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali, sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta confermata l'acquisizione al bilancio dello Stato della quota di gettito IMU prevista dall'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge del 24 dicembre 2012, n. 228.".*

Federico Chiavardi

13. 1000/4

Sub emendamento all'emendamento 13.1000 dei Relatori

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire l'ultimo periodo del capoverso 10-ter con il seguente: "Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.";*
- b) *sostituire il capoverso 11-quater con il seguente: "11-quater. A decorrere dall'anno 2014, per le Province autonome di Trento e Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali, sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta confermata l'acquisizione al bilancio dello Stato della quota di gettito IMU prevista dall'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge del 24 dicembre 2012, n. 228.".*

Lo Spas


(SEN SPASERI)

13.1000/5

Sub emendamento all'emendamento 13.1000 dei Relatori

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire l'ultimo periodo del capoverso 10-ter con il seguente: "Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.";*
- b) *sostituire il capoverso 11-quater con il seguente: "11-quater. A decorrere dall'anno 2014, per le Province autonome di Trento e Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali, sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta confermata l'acquisizione al bilancio dello Stato della quota di gettito IMU prevista dall'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge del 24 dicembre 2012, n. 228.".*


(SEN. CEBI)

B. 1000/6

Sub emendamento all'emendamento 13.1000 dei Relatori

sostituire l'ultimo periodo del capoverso 10-ter con il seguente: "Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.";

Federico Chiavari

13.1000/7

Sub emendamento all'emendamento 13.1000 dei Relatori

sostituire l'ultimo periodo del capoverso 10-ter con il seguente: "Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.";


W. G. P.

(SEN SP05077)

13.1000/8

Sub emendamento all'emendamento 13.1000 dei Relatori

sostituire l'ultimo periodo del capoverso 10-ter con il seguente: "Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.";



(SEN. CORNI)

13. 1000/9

13. 1000

AS 1120

ART. 13

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 10 con il seguente : " Le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 16 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nei medesimi commi 8, 9 e 16;

b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

"10-bis Analogamente a quanto previsto per le altre Regioni e Province Autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano, ai fini del patto di stabilità interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

10-ter. Mediante intese tra lo Stato, la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da concludersi entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco Nazionale dello Stelvio, per le Province autonome di Trento e Bolzano. Laddove non già attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui all'articolo 13, comma 8, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi, lo Stato, la Regione Valle d' Aosta/ Vallee d'Aoste le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino Alto Adige individuano gli *standard* minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparità di trattamento, duplicazioni di costi e di attività sul territorio nazionale, in ogni caso è escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui al periodo precedente con riferimento:

1) alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale;

2) ai contribuenti di grandi dimensioni;

3) alle attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario

4) alle procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla Anagrafe Tributaria;

Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese tra il Direttore dell'Agenzia delle entrate e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.

10-quater. Relativamente alla regione Trentino Alto adige e alle province autonome di Trento e Bolzano, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, previsto dalla normativa vigente, viene

ripartito fra le stesse con intesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014.

In caso di mancata intesa, il contributo è ripartito secondo criteri definiti dal Ministero dell'economia e finanze.

c) Al comma 11, sostituire le parole "entro il 30 aprile 2014" con le seguenti " entro il 30 giugno 2014 "

d) Dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti :

11-bis L'articolo 80 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 80 - 1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.

1-bis. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

1-quater. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo è esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11-ter. Le disposizioni di cui al comma 11-bis sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

11-quater. A decorrere dall'anno 2014, per le Province autonome di Trento e Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»

IL GOVERNO



21/11/11

h. 11.00

AUTOGRADO
M

NEL. TECNICA

13.1000

AS 1120

Relazione tecnica

Articolo 13 comma 10. La riformulazione del comma non determina effetti finanziari negativi, in quanto le previste intese tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale dovranno avere ad oggetto interventi tali da garantire effetti finanziari positivi complessivamente pari a quelli assicurati dalle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 16-

Articolo 13 comma 10-bis. Non determina effetti finanziari negativi, in quanto trattasi di una correzione normativa diretta ad adeguare la disciplina del patto di stabilità interno della Regione Friuli Venezia Giulia alle consolidate modalità di elaborazione delle previsioni tendenziali delle regioni.

Articolo 13 comma 10-ter. Non comporta effetti finanziari negativi, in quanto prevede che alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, mediante apposite intese con lo Stato da concludersi entro il 30 aprile 2014, siano trasferite o delegate funzioni statali e relativi oneri finanziari riferiti a determinati ambiti (servizi ferroviari, giustizia civile, penale e minorile, Parco Nazionale dello Stelvio).

Articolo 13 comma 10-quater. Non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto prevede un contributo della Regione Trentino Alto Adige e delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla finanza pubblica corrispondente alle misure finanziarie già disposte.

Articolo 13, comma 11-bis. L'ampliamento della manovrabilità sui tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale in capo alle province costituisce un potenziamento dell'autonomia finanziaria di tali enti che in assenza di una declinazione puntuale sui tempi e sulle modalità con cui le stesse intendono esercitarla non rende possibile effettuare una valutazione degli effetti finanziari ad essi riconducibili.

Articolo 13 comma 11-ter. Trattandosi di disposizione di carattere procedurale alla stessa non si ascrivono effetti.

Articolo 13 comma 11-quater. Il comma in esame è volto a definire le modalità per l'acquisizione al bilancio dello Stato del gettito derivante da riserve erariali di prelievo in relazione a tributi devoluti agli enti locali prevedendo quale modalità di acquisizione le procedure di cui al comma 17 dell'art. 13 del DL 201/2011. Resta confermata l'acquisizione al bilancio dello Stato del gettito relativo agli immobili di categoria D. Qualora, tale gettito, sulla base della legislazione nazionale, dovesse avere una diversa destinazione, tale diversa destinazione si applica anche nel territorio delle Province autonome di Trento e Bolzano


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha
avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

23 NOV. 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato



Subemendamento 15.1000 As 1120

ALL'EMENDAMENTO 15.1000 SOSTITUIRE I COMMI DA 1 A 12 CON I
~~Articolo 15 è così costituito~~ SEGUENTI

15.1000/1

~~Art. 15~~

~~(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)~~

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società non quotate degli enti locali e delle regioni per le quali si presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a. partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del cinquanta per cento degli organi di governo o di vigilanza;
- b. titolari di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione.

1-bis. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali e delle regioni che gestiscono servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia e farmacie.

2. La percentuale di cui al comma 1, lettera b) può essere aggiornata con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sentita l'Anci.

3. A decorrere dall'esercizio 2015 i soggetti di cui al comma 1 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro di cui al comma 16.

4. Il saldo economico è rappresentato dal Margine Operativo Lordo calcolato come differenza tra il totale del valore della produzione ed il totale dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, dei costi per servizi, dei costi per godimento dei beni di terzi, dei costi per il personale, delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e degli oneri diversi di gestione.

5. Le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria perseguono un saldo finanziario, come definito al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, pari a zero.

5 bis. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali nonché il comma 11 del presente articolo, non si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie. Per le aziende speciali c.d. multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se

15.1000/1

l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulta superiore al 50% del totale del valore della produzione.

6. Le società non quotate di cui al comma 1, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e rendono contestualmente disponibile attraverso flussi di dati strutturati anche alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 marzo di ciascun anno e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio, la quota di valore della produzione realizzata con affidamento diretto, la sussistenza della facoltà, da parte di enti locali o delle regioni, di nomina di più del cinquanta per cento degli organi di governo e di vigilanza. In caso di sopravvenuta insussistenza dei requisiti di cui al comma 1 per l'assoggettamento al patto di stabilità, il rappresentante legale ne dà tempestiva comunicazione con le modalità indicate nel citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

7. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 3, 4 e 5, i soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6, il saldo economico o finanziario conseguito e una dichiarazione sul rispetto o meno del vincolo di cui ai commi 3, 4 e 5, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del bilancio della società e dal collegio sindacale. Al bilancio di esercizio è allegata una certificazione recante le predette informazioni.

8. Il mancato assolvimento degli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 configura inadempienza sanzionata ai sensi del comma 11.

9. La responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 3, 4 e 5 è attribuita ai soggetti di cui al comma 1.

11. A decorrere dal 2015, gli enti di cui al comma 1 che presentano un saldo economico negativo, nell'anno successivo :

- a. non possono sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al valore medio dei costi registrati nel triennio precedente ridotti di un ammontare pari al valore del mancato conseguimento dell'obiettivo annuo;
- b. non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, i contratti di somministrazione e ogni altra forma di lavoro flessibile;
- c. procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso del Presidente, dell'amministratore delegato o dell'amministratore unico, dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'eventuale consiglio di gestione.

12. E' fatto obbligo agli enti partecipanti di vigilare sugli adempimenti di cui alla presente norma anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari, di cui agli articoli 147, 147 quater e 147-quinquies del decreto legislativo 267/2000, così

15. 1000 / 1

come novellato dall'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

13. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo di cui al comma 3, per due esercizi consecutivi, gli amministratori degli enti partecipati decadono.

14. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dalle società, dalle aziende speciali e dalle istituzioni partecipate segnalando tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 3, 4 e 5.

15. In sede di prima applicazione, le società non quotate, di cui al comma 1, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni di cui al comma 6, con le modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma-6 entro il 31 maggio 2014.

16. I soggetti di cui al comma 1 il cui bilancio 2013 registra un saldo economico o finanziario negativo, sono tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l'esercizio 2018, secondo un piano di rientro, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre 2014, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 6, in cui i valori annuali di riduzione dello scostamento dal pareggio non possono essere inferiori al 15 per cento, né superiori al 40 per cento nell'ultimo anno.

17. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino ancora un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo alla fine del piano di rientro di cui al comma 16, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Su tale fondo non è possibile impegnare e pagare e costituisce quota vincolata del risultato di amministrazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. L'importo accantonato è reso disponibile nel caso in cui l'ente partecipante ripiani, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti, l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente.

18. Dall'anno 2019 l'accantonamento di cui al comma 17 opera come segue: per i soggetti partecipati per i quali alla fine del piano di rientro non risulti ripianata la perdita l'ente partecipante accantona, nell'arco di 5 anni, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla perdita stessa e l'accantonamento minimo annuale non può essere inferiore al 15%.

19 L'accantonamento annuale di cui al comma 17 non può comunque essere superiore al 3% delle entrate correnti; in tal caso l'arco temporale di ripiano complessivo è rideterminato tenendo conto della percentuale di cui al precedente periodo.

2/c

20. L'ultimo periodo dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso e, al primo periodo, sono sopprese le seguenti parole: "che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero"

21. Il comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso. \}

CERONI
Sdr

15.1000 / 1

SUBEMENDAMENTO

ALL'EMENDAMENTO 15.1000 SOSTITUIRE I COMMI DA 1 A

12, CON I SEGUENTI:

~~Sostituire l'articolo 15 con il seguente:~~~~Art. 15 (Liquidazione delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche partecipate dagli enti locali)~~

1. Al fine di assicurare il proseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche locali, che alla data del 31 dicembre 2013, non abbiano provveduto al riordino di cui all'articolo, 4 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono poste in liquidazione.
2. La disposizione di cui al precedente comma si applica alle società partecipate dai comuni con una popolazione complessiva, inferiore o superiore a 30 mila abitanti.
3. Sotto fatte salve le disposizioni di cui alle lettere a) b) e c), del comma 32 dell'articolo del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni.
4. Entro il 31 marzo 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri, nomina un Commissario ad acta, le cui attività per le procedure di liquidazione delle società, di cui al comma 1, sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Entro centottantaggiorni il Commissario ad acta, avvalendosi anche di sub commissari a livello regionale, quali soggetti attuatori ai fini della liquidazione delle società, predispone ogni intervento per la liquidazione ed il scioglimento dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1.
6. I termini di cui al comma 5 sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di liquidazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario ad acta.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, entro novanta giorni successivi alla conclusione delle procedure di liquidazione, si provvede alla definizione dei rapporti di lavoro esistenti presso le società di cui al comma 1».


 BONFRISCO, MILO, CERONI, MANDELLI, GIBIINO, MALAN

15.1000 / 2

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole "e le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono, secondo i rispettivi ordinamenti regionali, servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie."

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

GHEDINI RITA, PUGLISI, GATTI, BROGLIA, ZANONI

15.1000/23


AS 1120

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 15.1000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali e delle regioni che gestiscono servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l’infanzia”


DE PETRIS


URAS

15.1000 / 3


Subemendamento emendamento 15.1000

INSIEME

All'emendamento 15.1000, dopo il comma 1, ~~è~~ *è* introdotto il seguente comma:

1-bis. Agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 Settembre 1993, n.385 non si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 39/2013

Sen. Comaresi 

Sen. Bitonci 

15.1000 / 4

AS 1120

Emendamento 15.1000

Subemendamento

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:


«2. All'articolo 6, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti commi:

“19-bis. A partire dall'esercizio finanziario 2014, le amministrazioni di cui al comma precedente non possono, comunque, procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile.

19-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 19 e 19-bis si applicano anche in relazione alle partecipazioni possedute nei consorzi.”.

3. Le disposizioni di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 si intendono riferite anche alle società a partecipazione pubblica che esercitano una attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile. Fatto salvo quanto previsto ai periodi precedenti, deve essere sempre assicurata la piena ed efficace continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse. A tal fine, nella procedura di fallimento è sempre garantito l'esercizio provvisorio dell'impresa se richiesto dall'amministrazione titolare del servizio di pubblico interesse.».

Lanzillotta, Marino



15.1000 / 5

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 15.1000

Al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale accantonamento è escluso dal computo del saldo di cui all'articolo 31 comma 3 della legge 12 novembre 2011 n. 183."

Al comma 3 alle lettere a) e b), dopo la parola "precedente" ove ricorrente, inserire le parole: "a quello di riferimento".



ZANONI, BROGLIA

15.1000/6

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 15.1000

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis:

"2 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aziende speciali ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali, farmacie e servizi alla persona (ex IPAB)."

BROGLIA, ZANONI

Broglia

15.1000 17

AS 1120

Emendamento 15.1000

Subemendamento

Al comma 4, prima dell'ultimo periodo aggiungere il seguente: "I contratti di servizio stipulati tra le amministrazioni locali e le società di gestione dei servizi pubblici locali di cui al presente comma si attengono, ai fini della remunerazione dei servizi, ai predetti costi standard."

Lanzillotta, Marino



D'ONGHIA



15.100018

Sub Emendamento

ALL' EMENDAMENTO 15.1000

Al comma 4 alla fine del secondo periodo inserire il seguente:

“A tal fine, ferme restando le competenze delle singole Amministrazioni, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presso il Ministero dello Sviluppo Economico è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale dei servizi pubblici locali.”

Di. L. (MILANO)
Bruti (BRUNTI)
Targu (TARQUINIO)

15.100019

AGGIUNTIVO_Subemendamento emendamento 15.1000

All'emendamento 15.1000, al comma 5, sostituire le parole "A decorrere dall'esercizio 2015", con le parole "a decorrere dall'esercizio 2016"

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



OK

15.1000/26

AGGIUNTIVO_Subemendamento emendamento 15.1000

All'emendamento 15.1000, al comma 5, sostituire le parole "nei tre esercizi precedenti", con le parole "nei cinque esercizi precedenti"

Sen. Comaroli 

Sen. Bitonci 

OK

15.1000/25

A.S. 1120

All'emendamento 15.1000, comma 5 ivi richiamato, primo periodo, sostituire la parola "30" con la seguente: "60".

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI

Bulgarelli

15.1000/10

AGGIUNTIVO_Subemendamento emendamento 15.1000

All'emendamento 15.1000, al comma 5, sopprimere il secondo periodo

Sen. Comaroli 

Sen. Bitonci 

OK

15.1000 / 26

AS 112

Emendamento 15.1000

Subemendamento

Al comma 5, sostituire le parole "rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori" con le seguenti: "determina la messa in liquidazione della società e l'internalizzazione del servizio affidato alla società posta in liquidazione e".

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

Lanzillotta, Marino



D'ONGHIA


15.1000/11

Testo riformulato _Subemendamento emendamento 15.1000

All'emendamento 15.1000, al comma 6, sostituire la parola "2017" con la parola "2019".



Sen. Comaroli

Sen. Bitonci



OK

15. 1000 / 27

Testo riformulato_ Subemendamento emendamento 15.1000

All'emendamento 15.1000, al comma 6, sostituire le parole "per quattro dei cinque esercizi precedenti", con le parole "per quattro esercizi consecutivi nei cinque esercizi precedenti"

OK

Sen. Comaroli 

Sen. Bitonci 

15.1000 / 28

Testo riformulato_Subemendamento emendamento 15.1000

All'emendamento 15.1000, al comma 6, sostituire le parole "per quattro" con le parole "per cinque"

Sen. Comaroli 

Sen. Bitonci




OK

15.1000 / 29

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 15.1000

Al comma 7 sono abrogate le seguenti parole: "che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicitaria".


BROGLIA, ZANONI

15.1000/16

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 15.1000

Al comma 8 sono apportate le seguenti modifiche:

- *la lettera a) è abrogata;*
- *alla lettera b) sono eliminate le seguenti parole: "Fermo restando l'immediata applicazione di cui al precedente periodo,"*

Zanoni

ZANONI, BROGLIA

15-1000/17

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 15.1000

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

All'art. 3-bis del DL 138 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *il comma 5 è abrogato.*
- b) *al comma 6 le parole "nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori.", sono soppresse.*


BROGLIO, ZANONI

15.1000/18

Sub- Emendamento
Emend. 15.1000 Governo

Al comma 12, alla lettera a) dopo le parole "3-sexies," aggiungere le seguenti "4,5,"

Sen. Comaroli 

Sen. Bitonci 

15.1000/19

Sub- Emendamento
Emend. 15.1000 Governo

Al comma 12 apportare le seguenti modifiche

alla lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: << e dopo le parole "di cui due" inserire le parole "ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo">>

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5 dell'articolo 4 dopo le parole "la composizione dovrà assicurare" inserire le seguenti parole: "ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo" e dopo le parole: "La disposizione del presente comma" aggiungere le seguenti: ", anche con riferimento alla deliberazione assembleare circa la decisione di avvalersi della presenza dei dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza quali membri del consiglio di amministrazione".

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



15.1000/20

Subemendamento emendamento 15.1000

All'emendamento 15.1000, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente comma:

13. All'art. 1, comma 3 del Decreto Legge 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, cancellare le parole "*del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno*" e aggiungere dopo le parole "*gli equilibri economico-finanziari degli enti e*" le parole "*per la verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno.*"

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

15.1000/21

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 15.1000

Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente comma:

“13. I commi 20 e 21 dell'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 s.m.i., sono abrogati.”

BROGLIA, ZANONI

Broglia

15-1000/22

15.1000

ART. 15

TESTO

Sostituire l'art. 15 con il seguente:

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.
2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti, l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.
3. Negli anni 2015, 2016 e 2017 l'accantonamento di cui al comma 2 opera come segue:
 - a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo, accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25% per il 2014, del 50% per il 2015 e del 75% per il 2016;
 - b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo, accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25% per il 2015, al 50% per il 2016 e al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.
4. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 1 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.
5. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.
6. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi

precedenti, i soggetti di cui al comma 5 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

7. L'articolo 18, comma 2 bis del D. L. 112 del 2008 è così sostituito dal seguente:

"2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello, è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e accessoria, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, contestualmente, sono definite modalità per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale o di analoghi istituti previsti nei contratti di riferimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono prevedere, con propria motivata deliberazione, modalità differenziate di applicazione del regime limitativo alle assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale."

8. All'articolo 76 del D. L. 112 del 2008, il comma 7 è così modificato:

a) al terzo periodo dopo le parole *"ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle"* aggiungere le seguenti: *"aziende speciali, dalle istituzioni e"*

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: *"Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo dell'art.76 del DL 112 del 2008, comma 7, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati"*.

9. All'articolo 3-bis del D. L. 138 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: *"5. Le società affidatarie in house sono assoggettate alle disposizioni di cui all'art. 15 della L. Stabilità 2014. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno."*

b) al comma 6 le parole da *"nonché"* a *"degli amministratori."* sono sostituite dalle seguenti: *"nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'art. 18 comma 2-bis del decreto legge 112 del 2008"*.

10. Il comma 5-bis dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno."

11. Il comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

12. Al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 e i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 sono abrogati;

b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole *"delle società di cui al comma 1"* sono sostituite dalle seguenti: *"delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato"*.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento innova la norma inserita nell'art. 15 rendendo più generale e trasparente il collegamento tra risultati delle imprese partecipate e bilancio delle amministrazioni locali partecipanti. Da un lato introduce un principio generale di responsabilizzazione dell'ente partecipante rispetto alle perdite registrate da società ed enti partecipati; dall'altro, per garantire l'autonomia degli enti a fronte di una loro maggiore responsabilizzazione sul piano finanziario, rimuove alcuni dei vincoli e degli obblighi previsti da precedenti disposizioni normative. L'ambito di applicazione è la platea delle società partecipate dagli enti locali diverse dagli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e le società emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati.

Il comma 2 prevede che l'ente partecipante, a fronte dell'emergere di perdite in capo alla società o ente partecipato, effettui un accantonamento di bilancio di pari ammontare. Tale accantonamento verrà reso nuovamente disponibile all'ente in presenza di un ripiano effettivo delle perdite, di una ricapitalizzazione della società partecipata o della dismissione e/o liquidazione di questa. La norma ha lo scopo di responsabilizzare l'ente rispetto alla scelta di mantenere una partecipazione in società che registrano perdite, e laddove è possibile incoraggiare azioni volte al risanamento di tali enti o alla loro liquidazione o alla dismissione della partecipazione. Sotto questo profilo, rafforza la disciplina civilistica, che rinvia gli effetti della perdita ripetuta al momento in cui i soci saranno chiamati a ripianare le perdite o ricapitalizzare la società. L'accantonamento produce invece un riflesso delle perdite delle partecipate, una sorta di indiretto consolidamento, sul bilancio dell'ente.

Subemendamento emendamento 18.1000

All'emendamento 18.1000, sopprimere il comma 24-bis

Sen. Comaroli 

Sen. Bitonci 

18.1000/1

EMENDAMENTI AS.1120

All'emendamento del governo 18.1000, sopprimere il comma 24 bis

VACCIANO, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

Vacc

18.1000/2

AS 1120

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 18.1000

Sopprimere il comma 24-*bis*.

Bonfrisco

BONFRISCO

CERONI

MANDELLI

MILO

MALAN

QIBIINO


18.1000/3

AS 1120

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 18.1000

Al comma 24-*bis* sostituire le parole "31 dicembre 2014" con le seguenti:

"30 giugno 2014"



BONFRISCO

CERONI

MANDELLI

MILO

MALAN

91B11110

18.1000/4

Subemendamento emendamento 18.1000

All'emendamento 18.1000, al comma 24-bis, sostituire le parole "31 Dicembre 2014" con le parole "30 Giugno 2014"

Sen. Comaroli 

Sen. Bitonci 

18.1000/5

AS 1120

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 18.1000

Sopprimere il comma 24-ter.

Bonfrisco

BONFRISCO

CERONI

MANDELLI

MILO

MALAN

GIBLINO

18.1000/6

A.S. 1120

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 18.1000

Al capoverso "24-ter", apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'alinea, sostituire le parole "l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria" con le seguenti: "l'efficienza e l'equità dell'Amministrazione finanziaria":*
- b) *dopo la lettera e) inserire le seguenti:*
- "e-bis) l'agente di riscossione, in fase di riscossione dei ruoli di cui al titolo I, capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ove il debitore trasmetta prova, anche in copia, che le somme richieste sono state pagate entro la scadenza prevista e secondo le modalità stabilite dalle norme, ovvero che, prima della comunicazione inviata dall'agente stesso, la pretesa è stata oggetto di annullamento o si è prescritta, è tenuto ad erogare al debitore la somma di euro cento entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione relativa, e matura il diritto al rimborso di tale somma, maggiorata di euro cinquanta a copertura delle spese, nei confronti dell'ente creditore; le somme di cui ai periodi precedenti sono dovute anche del caso di reiterazione della richiesta indebita;*

e-ter) l'ente creditore è autorizzato a compensare le spese conseguenti all'applicazione della lettera e-bis) attraverso penalizzazioni a carico dei responsabili degli errori ovvero riduzione di parti premiali delle loro retribuzioni, riduzione di fondi per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi, riduzione dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 35, comma 6 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, o altre modalità autonomamente decise;"

MALAN, BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MANDELLI, MILO




18.1000/7

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 18.1000, capoverso 24-ter, lettera a), al numero 1) anteporre il seguente:

"01) al comma 1, sostituire le parole "non superiore a ventimila euro" con le seguenti " non superiore a cinquantamila euro".

MILO, BONFRISCO, MABDELLI, CERONI, MALAN, GIBIINO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a vertical line and a small flourish.

18.1000/12

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 18.1000

Al capoverso "24-ter", lettera c), numero 1), sopprimere le parole "la deterrenza e".

MALAN



18.1000/g

AS 1120

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 18.1000

Al comma 24-ter, sopprimere la lettera d).

Bonfrisco

BONFRISCO

CERONI

MANDELLI

MILO

MALAN

GIBIARDI

18.1000/9


Subemendamento emendamento 18.1000

All'emendamento 18.1000, capoverso 24-ter, lettera d), al comma 3, al primo periodo, dopo le parole "Agenzia delle Entrate", aggiungere le parole:

evidenziando comunque i dati su base regionale

Sen. Comaroli

Sen. Bitondi

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Sen. Comaroli and the bottom one is for Sen. Bitondi. Both are written in a cursive, flowing style.


18.1000/10

AS 1120

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 18.1000

Alla lettera d), art. 17, sopprimere le lettere e), f), g) e h)


Sen. Anna Bonfisso
SEN. CERONI
SEN. MILO
SEN. MANDELLI
SEN. MALAN
SEN. GIBILINO

18.1000/13

Subemendamento emendamento 18.1000

All'emendamento 18.1000, dopo il comma 24-ter, aggiungere il seguente comma:

24-quater_Le modalità di riscossione coattiva previste per gli enti locali possono essere utilizzate anche dalle Regioni a statuto ordinario.

Sen. Comaroli 
Sen. Bitonci 

18.1000/11

(E)

18.1009
1

Art.18

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

24-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole "31 dicembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

24-ter. Al fine di potenziare l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di riscossione, e di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative:

a) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.";

2) al comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi";

3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali";

4) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2.";

b) le modifiche di cui alla lettera a) si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente articolo;

c) all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 533, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "c) di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate.";

2) dopo il comma 533 è introdotto il seguente: "533-bis. Nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il Comitato tiene conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità commesse al recupero delle diverse tipologie di crediti;"

d) l'art. 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

(Controlli sull'attività di riscossione)

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo dell'attività svolta dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'art. 1, comma 531 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dello stesso art. 1, commi da 533 a 534.

2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del comma 1, può proporre al Comitato di cui al comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.

3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'Economia e delle finanze, con le modalità e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilità dei crediti. Tale valutazione è effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il predetto importo può essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilità dei crediti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.”;

e) l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa di cui alla voce 16 della tabella A allegata al decreto ministeriale del 21 novembre 2000 con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione preventiva di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo;

f) alle pubbliche amministrazioni che svolgono le attività di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività;

g) all'art. 6, comma 21-sexies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Per il triennio 2011-2013" sono sostituite dalle parole: "Per il quinquennio 2011-2015”;

h) le disposizioni di cui alla lettera g) si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facoltà di cui all'art. 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.

Relazione illustrativa

Con riguardo al comma 24-bis, la materia è stata oggetto di recente intervento con l'articolo 10, comma 2-ter del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, da ultimo modificato dall'art. 53 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha rivisitato la disciplina contenuta nell'articolo 7, comma 2, lett. gg-ter del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con